# LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6-08-1999 REGIONE LAZIO

# ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 24

del 30 agosto 1999 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

# TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI CAPO I FINALITA' E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA

# **ARTICOLO 1**

(Finalità )

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge

15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa),

disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle

funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo

Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo

l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente

decentramento amministrativo.

2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della 1. 59/1997.

## **ARTICOLO 2**

(Definizione della disciplina)

- 1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:
- a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle

funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di

competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema

regionale e locale, determinando:

- 1) il ruolo della Regione e degli enti locali;
- 2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti

amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;

- 3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali
- ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi

nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di

gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti;

- 4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari delle
- funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane,

patrimoniali e finanziarie;

5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e

coordinamento, di direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle

funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti

nonchè di attivazione di un servizio generale di monitoraggio

dell'esercizio stesso;

6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere

effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata

nei singoli settori organici di materie e per assicurare la

partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle

funzionali nonchè delle organizzazioni di rilevanza economica e

sociale alle scelte legislative e programmatorie della Regione ed ai

procedimenti attuativi delle riforme;

7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle

organizzazioni di volontariato e delle associazioni;

8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza

tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione

e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale,

di cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle

rispettive funzioni, nonchè di un sistema informativo e di

rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra

i diversi livelli di governo;

b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso

delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato sia

con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

 $59)\,,$ e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della 1.  $59/1997\,$ 

sia con la precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie:

- 1) sviluppo economico e attività produttive;
- 2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
- 3) servizi alla persona ed alla comunità;
- 4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa

regionale e locale e regime autorizzatorio;

c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il

processo di decentramento amministrativo, prevedendo:

1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III,

 ${\tt IV}, {\tt V} = {\tt VI}, \; {\tt di} \; {\tt seguito} \; {\tt denominate} \; {\tt norme} \; {\tt integrative}, \; {\tt anche} \; {\tt al} \; {\tt fine}$ 

della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane

delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti

agli enti locali;

2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei

compiti amministrativi conferiti agli enti locali contestualmente

all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane.

patrimoniali e finanziarie;

3) le scadenze temporali per l'emanazione,

l'adequamento, la

semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore

anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme

contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole

materie oggetto del conferimento;

- 4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili
- e la disciplina della fase transitoria.
- 2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:
- a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso

delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati alla

Regione perchè provveda al successivo riparto tra la stessa e gli

enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi

direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo

regionale e locale;

b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si

intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi

attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale

dai titoli III, IV, V e VI.

# DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

#### **ARTICOLO 3**

(Ruolo della Regione)

1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonchè le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a: a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principii fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati; b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10; c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonchè gli obiettivi settoriali, laddove previsto dalla legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore; d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento

previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione

delle

attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del

d.lgs. 112/1998;

e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività degli

enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo economico,

sociale e territoriale della Regione nonchè atti di direttiva nei

confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e

compiti amministrativi con le modalità di cui all'articolo 17;

f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e

finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;

g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo sostitutivo

sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed i limiti previsti

dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle

funzioni di controllo, in attuazione della 1. 142/1990 e della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), nonchè la sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.

2. La Regione, altresì , esercita esclusivamente le funzioni ed i

compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e

dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2

rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio

1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo

12 del codice civile.

4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di

rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali e

dell'Unione europea.

#### **ARTICOLO 4**

(Ruolo della provincia)

```
1. La provincia esercita, oltre alla funzione
organizzativa e
regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie
ad essa
conferite, le funzioni di programmazione provvedendo,
secondo le
procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986,
n. 17 e
successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali
di settore a:
a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali
ai fini della
determinazione degli obiettivi generali della
programmazione
economico-sociale e della pianificazione territoriale
regionale,
nonchè degli eventuali obiettivi settoriali;
b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla
lettera a), ove
esistenti, il piano territoriale di coordinamento e
propri programmi
economico-sociali generali e settoriali;
c) verificare la compatibilità degli strumenti
urbanistici comunali
con il piano territoriale di coordinamento, nonchè degli
strumenti di
programmazione economico-sociale comunali con i propri
programmi
economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti;
d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-
economico delle
comunità montane, previa verifica di compatibilità con
il piano
territoriale di coordinamento nonchè con i propri
programmi
economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti.
2. La provincia esercita, altresì , le funzioni ed i
compiti
amministrativi di interesse provinciale che riguardino
vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa
espressamente
conferiti dalla presente legge e dalle relative norme
integrative, nel
rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle
sequenti
materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della 1.
```

#### 142/1990:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
- prevenzione delle calamità ;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
- rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
- emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
- i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed
- artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia
- scolastica;
- 1) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
- 3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
- 4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

# **ARTICOLO 5**

(Ruolo del comune)

1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative

espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie

funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

2. Il comune esercita, altresì , in relazione alle funzioni e ai  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) +\left( 1\right) +\left$ 

compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione

organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di

programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure

previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi

regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della

programmazione economico-sociale e territoriale regionale e

provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri

strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze

della collettività e del territorio comunale.

- 3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza
- comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
- 4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui

ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV,  $\,$ 

V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti

territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.

#### **ARTICOLO 6**

(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)

1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione,

esercita le funzioni ed i compiti amministrativi provinciali di cui

all'articolo 4 nonchè le funzioni e i compiti amministrativi comunali

di cui all'articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel

rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da

emanarsi ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto

abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di

economicità ed efficienza, essere svolti in forma coordinata

nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) viabilità , traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione

delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e grande
  distribuzione
  commerciale;
- g) servizi di area vasta nei settori della sanità , della scuola e

della formazione e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti

amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che

saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.

## **ARTICOLO 7**

(Ruolo della comunità montana)

1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e

regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa

conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le

procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche

leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della

programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale

regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi,

il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

- 2. La comunità montana esercita, altresì:
- a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa

espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme

integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle

disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna, e la

gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla

normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;

- b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui
- all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in forma

associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo

- 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
- c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.

# CAPO II CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

## **ARTICOLO 8**

(Ripartizione delle funzioni)

- 1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a:
- a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti

amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs. 112/1998 e gli

altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della 1.

59/1997, inerenti alle materie comprese nei settori organici "sviluppo

economico ed attività produttive", "territorio, ambiente ed

infrastrutture", "servizi alla persona ed alla comunità

```
", "vigilanza
```

e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e

regime autorizzatorio";

b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di

materie, le ripartizioni di funzioni e compiti amministrativi già

disposte dalla legislazione vigente.

## **ARTICOLO 9**

(Criteri)

1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è  $\,$  effettuata secondo i

seguenti criteri:

a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi

da riservare alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere

unitario;

b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre

funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:

1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed

adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti amministrativi di

interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli enti

istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a norma del capo

2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi

che, pur non essendo d'interesse esclusivamente locale, richiedono, in

base al principio di omogeneità , di essere esercitati allo stesso

livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti;

3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei

compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle

funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in base al

principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;

4) attribuzione comunque al comune, in base al principio

completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti

amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali, salvo espresse deroghe stabilite dalla legislazione statale.

2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di ciascuna materia, a

tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo espressa deroga

prevista dalle leggi statali vigenti.

3. In attesa della istituzione della Città metropolitana di Roma,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, l'esercizio

delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti singole aree

urbane e metropolitane è conferito, qualora sia espressamente

previsto da leggi statali o regionali vigenti, al Comune di Roma, in

relazione al territorio comunale, ed alla Provincia di Roma, in

relazione al restante territorio provinciale.

# CAPO III AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

#### **ARTICOLO 10**

(Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni)

- 1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
- ai diversi livelli di governo locale operato in sede di ripartizione

ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei

compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma

quelli con meno di diecimila abitanti è affidato, per specifiche

materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in

coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del  ${\rm d.lgs.}$ 

112/1998.

2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore, rispettivamente, della presente legge e delle relative norme

integrative, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su

proposta della Giunta regionale, individua, per ciascuna materia

compresa nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti

territoriali ottimali, non interprovinciali, di esercizio delle

funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede

di conferenza Regione-autonomie locali sulla base di un modello di

coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale

(SISTAR) tenendo conto dei sequenti elementi:

a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i servizi

resi in forma associata interessino una popolazione complessiva non

inferiore, di norma, a diecimila abitanti;

b) caratteristiche geografiche, ambientali e storicoculturali, dei

territori dei comuni coinvolti;

- c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali
- o turistiche presenti nei comuni coinvolti;
- d) peculiarità delle popolazioni interessate;
- e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;
- f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale

con la comunità montana;

- g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.
- 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli comuni

esercitano comunque le funzioni e i compiti amministrativi conferiti

fino all'adozione della deliberazione di individuazione degli ambiti  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right) \left($ 

territoriali ottimali.

4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione

di individuazione degli ambiti territoriali ottimali,

organizzano

l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi

conferiti,scegliendo autonomamente la forma associativa nell'ambito di

quelle previste dalla 1. 142/1990, ferma restando la comunità

montana, laddove esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla forma

associativa e sulle relative modalità attuative, il Presidente della

provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale

provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci dei comuni

ricadenti nell'ambito stesso.

5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale, previa

intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, esercita i

poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme associative.

#### **ARTICOLO 11**

(Area metropolitana)

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma
 fino alla

istituzione della Città metropolitana di Roma, la Regione, la

Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali compresi

nel territorio provinciale definiscono, in seno alla conferenza

metropolitana, le forme di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti per cui l'area

metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito territoriale

ottimale, con particolare riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera b).

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni

sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti interessati, anche in

deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.

#### **ARTICOLO 12**

(Incentivi per promuovere forme di gestione associata)

- 1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei settori organici di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione promuove, con il programma di riordino territoriale previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 30/1996, le unioni e le fusioni dei comuni di minore dimensione, anche mediante incentivi finanziari.
- 2. La Regione promuove, altresì, l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10. A tale fine, la deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, determina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le misure e le modalità di concessione di appositi contributi a favore dei comuni che organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale copertura degli oneri organizzatori.
- 3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, concede alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire ed a rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.

# CAPO IV MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

#### **ARTICOLO 13**

(Personale)

1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso.

2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali.

- 3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.
- 5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.
- 6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al

trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento.

- 7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme stanziate per i relativi oneri sono assegnate agli enti destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.
- 8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.

#### **ARTICOLO 14**

(Patrimonio)

- 1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, sono assegnati agli enti locali competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei compiti stessi secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
- 2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati, quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati o subdelegati, possono essere assegnati in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o subdelega.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto,

al trasferimento od all'assegnazione dei beni individuati con apposito

inventario redatto dalla competente struttura regionale in

contraddittorio con ciascun ente destinatario ed approvato dalla Giunta regionale.

- 4. Il trasferimento agli enti locali dei beni regionali comporta la successione degli enti stessi nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.
- 5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti.

#### **ARTICOLO 15**

(Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti)

1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi

attribuiti agli enti locali sono finanziate, previa stima dei relativi

oneri, mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziate

dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in specifici

capitoli del bilancio regionale, rispettivamente per le province, i

comuni, le comunità montane e la città metropolitana, e sono

ripartite tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di

parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle

caratteristiche territoriali, nonchè delle somme che ciascun ente

può ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita

deliberazione della Giunta regionale, previo parere della conferenza

Regione-autonomie locali. La Regione può provvedere al finanziamento

delle funzioni attribuite anche assegnando agli enti destinatari quote

delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato.

Tali quote sono stabilite con la legge regionale di bilancio.

2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi

delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei relativi

oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega o subdelega di

somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in

appositi capitoli del bilancio regionale rispettivamente per le

province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana e

sono ripartite tra gli enti, con vincolo di destinazione, con le

modalità di cui al comma 1.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una somma

pari alla quota delle spese relative al personale trasferito dalla

Regione, che viene eliminato dal bilancio regionale in seguito

all'attribuzione, alla delega o alla subdelega delle funzioni e dei  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) +\left( 1\right)$ 

compiti amministrativi.

- 4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.
- 5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di

finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi è rimesso

ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali

destinatari, previo parere espresso dalla conferenza Regione-autonomie

locali di cui all'articolo 20.

#### **ARTICOLO 16**

(Finanziamento degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti

locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti

pubblici e privati in partecipazione con gli enti locali, è istituito il fondo rotativo denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la progettazione e l'esecuzione degli investimenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

2. Il FIL è alimentato, oltre che dal recupero dei contributi

concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale della

Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo di

destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza straordinaria, nonchè dalle maggiori entrate acquisite dalla Regione

attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi propri.

3. Le modalità di gestione del FIL sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente

CAPO V INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI

#### **ARTICOLO 17**

(Indirizzo e coordinamento, direttiva)

commissione consiliare permanente.

1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e sentita la competente commissione consiliare permanente, gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed economico determinato dal Consiglio regionale, anche con riferimento agli obiettivi

della

programmazione e della pianificazione territoriale regionale.

2. Gli enti locali nello svolgimento delle attività di propria

competenza devono attenersi agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta altresì gli atti di direttiva di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle funzioni ed ai

compiti amministrativi delegati e subdelegati, al fine di garantire

l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti stessi

da parte degli enti locali. In caso di funzioni o compiti amministrativi subdelegati le direttive adottate dalla Giunta

regionale devono conformarsi a quelle eventualmente emanate dallo

Stato ai sensi dell'articolo 8 della 1. 59/1997.

4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della funzione di

direzione conferitagli dall'articolo 121 della Costituzione, comunica

tempestivamente agli enti locali destinatari di subdelega le direttive

statali nonchè le direttive eventualmente adottate dalla Giunta

regionale ai sensi del comma 3, impartendo, se necessario, specifiche

istruzioni per l'attuazione delle direttive stesse. Provvede,

altresì , ad informare periodicamente il Governo e il Consiglio

regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati

agli enti locali.

#### **ARTICOLO 18**

(Servizio generale di monitoraggio)

1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri

regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti locali a livello regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di monitoraggio, tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di indirizzo, coordinamento e direttiva e di quelli che costituiscano esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, mettendoli, altresì, a disposizione degli enti locali medesimi unitamente ai dati acquisiti attraverso il monitoraggio.

- 3. La Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per il servizio di cui al presente articolo secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.
- 4. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi regionali, comunque denominati, che espletano attività di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, sono tenuti a fornire alla struttura di cui al comma 3 i dati rilevati nello svolgimento della rispettiva attività .

#### **ARTICOLO 19**

(Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle funzioni o dei compiti amministrativi delegati e subdelegati, ovvero di ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali e statali, si sostituisce agli enti locali destinatari di delega e subdelega inadempienti, avvalendosi delle proprie strutture organizzative, previa diffida a provvedere ed a seguito dell'inutile

decorso del termine prefissato. Qualora gli enti locali persistano nel comportamento di inadempienza, la Giunta regionale propone la revoca, con legge regionale, della delega o subdelega nei confronti dei singoli enti inadempienti.

- 2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle disciplinano le singole materie, ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione in caso di mancata organizzazione per l'esercizio associato di funzioni in ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione comunitaria, statale e regionale, nonchè nelle ipotesi indicate agli articoli 93, comma 1, lettera od), 105, comma 1, lettera f), e 182, comma 4, lettera b).
- 3. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

# CAPO VI STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE

# **ARTICOLO 20**

(Conferenza permanente Regione-autonomie locali)

1. E' istituita presso la presidenza della Giunta regionale la conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed

il sistema delle autonomie locali, con compiti propositivi, consultivi

e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.

2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della

Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.

- 3. La conferenza è composta da:
- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e relazioni

istituzionali;

c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della città

metropolitana;

- d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni
- d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione

inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione

compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune con

popolazione superiore ai quindicimila abitanti;

f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione Nazionale

Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);

g) il presidente regionale dell'Unione Regionale Province del Lazio

(URPL);

- h) il presidente dell'ANCI Lazio;
- i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
- 1) il presidente dell'UNCEM Lazio;
- $\ensuremath{\mathtt{m}}\xspace)$  il presidente ed i due vice-presidenti della commissione consiliare

competente in materia di affari istituzionali.

4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori

regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute

della conferenza stessa.

- 5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale
- o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di rapporti e

relazioni istituzionali ed è convocata almeno una volta ogni tre mesi

dal Presidente stesso e allorchè ne faccia richiesta un quinto dei

suoi membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque

sindaci dei comuni capoluogo del Lazio.

6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica,

nominata con

decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da esperti

designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio personale e

da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e lega della autonomie

locali, con il compito di istruire gli atti oggetto di discussione

nelle sedute della conferenza stessa.

7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su

convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture regionali

istituzionalmente competenti, che, in ogni caso, forniscono alla

conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo necessario.

8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni

ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le

autonomie locali, la conferenza esprime pareri alla Giunta ed al

Consiglio regionale in materia di:

- a) proposte degli strumenti regionali di programmazione economica-sociale e di pianificazione territoriale;
- b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche territoriali

degli enti locali;

c) proposte di legge o di regolamento regionali relative all'organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti

amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di controllo

nei confronti degli enti locali;

- d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
- e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative norme integrative.

9. La conferenza costituisce, altresì , la sede in cui vengono

concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10

nonchè la sede di concertazione delle modalità per l'esercizio

transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei compiti

amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3 del medesimo

articolo, e dei criteri per la definizione del programma dei corsi di

formazione per gli amministratori ed il personale degli enti locali,

di cui all'articolo 31.

 $10.\ \text{La Giunta}$  ed il Consiglio regionale possono, inoltre, richiedere

pareri alla conferenza in ordine alle proposte di intese

tra Regione ed enti locali, nonchè in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.

11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della

conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima

dell'adozione definitiva.

12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla

ricezione della richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una

sola volta dall'organo regionale richiedente, con
decisione motivata,

sulla base di esigenze rappresentate dalla conferenza. In caso di

decorrenza del termine senza che la conferenza abbia espresso il

parere, l'organo regionale richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.

13. La conferenza può , nelle materie di cui ai commi 8,

9 e 10, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale.

 $14.\ \mbox{La}$  conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento ed

i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.

# **ARTICOLO 21**

(Conferenza metropolitana)

1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo  ${\tt VI}$ 

della 1. 142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la

conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta

regionale, dal Presidente della provincia, dai sindaci dei comuni

compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con

voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale.

2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della

Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno,

d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma.

3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in

presenza di metà più uno dei componenti, con il voto favorevole di

metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di

voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno.

#### 4. La conferenza metropolitana:

a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e  $\,$ 

adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche dell'area

metropolitana;

b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della 1.

142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- 1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- 2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di

interesse metropolitano;

- 3) coordinamento dei piani-traffico comunali;
- 4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- 5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
- 6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- 7) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e
- di recupero dei rifiuti;
- 8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;
- 9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;
- 10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- 11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della 1.

142/1990;

- 12) servizi di area vasta nei settori della sanità , della scuola e
- della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello

metropolitano;

- c) formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai
- sensi dell'articolo 205;
- d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana, le

forme di coordinamento o di

integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei compiti

degli enti componenti la conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

- 5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento,
- il proprio funzionamento, ivi compresa la possibilità da parte dei
- componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonchè la
- costituzione di una segreteria tecnica.
- 6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della 1.

## **ARTICOLO 22**

142/1990.

(Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali)

- 1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale il
- comitato Regione-autonomie funzionali e oganizzazioni economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e di
- confronto tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle autonomie
- funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.
- 2. Il comitato di cui al comma 1 è  $\,$  costituito con decreto del
- Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente della
- Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori regionali,
- che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria
- competenza di volta in volta in trattazione, dal rappresentante
- dell'unione camere Lazio, e da un rappresentante per ciascuna delle
- organizzazioni economiche e sociali individuate con apposita
- deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente
- commissione consiliare permanente. Con tale deliberazione sono,
- altresì , determinate le modalità  $\mbox{organizzative}$  e di funzionamento

del comitato.

3. Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni

economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla Giunta

regionale in ordine agli atti regionali di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale nonchè per

l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.

# ARTICOLO 23

(Cooperazione e contrattazione programmata)

1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo

Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali,

le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati,

allo scopo di garantire una coordinata partecipazione al perseguimento

degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale,

nonchè alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.

2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e l'attuazione

degli interventi che implicano decisioni istituzionali e l'impiego

integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralità di

soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, tra l'altro, il

ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione

programmata, ivi comprese le programmazioni negoziate, le intese

istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti

territoriali, i contratti di programma, i contratti d'area previsti

dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. L'insieme delle iniziative di cui al comma  $2\ \mathrm{che}$  implicano

decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico

della Regione
sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro,
cura i rapporti
con i soggetti interessati, propone e coordina
l'attivazione degli
enti regionali pubblici e privati per le iniziative di
ricerca,
progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione
ed attuazione
della contrattazione programmata.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali.

#### **ARTICOLO 24**

Lazio;

(Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo)

- 1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale l'osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, di seguito denominato Osservatorio.
- 2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
- a) il Presidente della Giunta regionale;
- b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
- c) un rappresentante indicato dall'URPL;
- d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
- e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali del
- f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del

contratto collettivo nazionale;

- g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali
- individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
- 3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella

seduta.

- 4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
- 5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane,

finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni

conferite;

- b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà, in ordine a:
- 1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine
- della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti;
- 2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino
- della legislazione regionale di settore;
- 3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i
- criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della 1.

59/1997;

- 4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di
- riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
  - 5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;
  - 6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;
- 7) i servizi sociali;
- c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle
- clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed applicazione
- omogenea del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli

enti del comparto;

- d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale.
- 6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
- vigore della presente legge, individua od istituisce, con propria
- deliberazione, la struttura organizzativa e determina le risorse umane
- e strumentali da destinare al supporto dell'Osservatorio.

# CAPO VII RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI

## **ARTICOLO 25**

(Ruolo delle autonomie funzionali)

1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III,

capo XI, sezione I, relative alle Camere di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti locali,

mediante apposite convenzioni, possono demandare alle autonomie

funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi di cui

alla presente legge e relative norme integrative in base a criteri di

economicità ed efficacia della gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere

la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti demandati, delle

modalità di esercizio degli stessi e delle relative forme di

controllo da parte della Regione e degli enti locali.

# **ARTICOLO 26**

(Ruolo delle cooperative)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le finalità nelle sue varie forme e nei relativi settori di intervento.

- 2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative:
- a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i mezzi
- più idonei, anche attraverso il sostegno economico e finanziario;
- b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31 gennaio
- 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative),
- specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di
- nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con
- preferenza per quelli diretti all'innovazione tecnologica ed
- all'incremento dell'occupazione;
- c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali e
- provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.
- 3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede
- all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in materia di
- cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.

# **ARTICOLO 27**

(Ruolo delle organizzazioni di volontariato)

La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
 (Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce l'attività delle

organizzazioni di volontariato come libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e come apporto

complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative.

2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni

di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, anche attraverso

incentivi di carattere economico-finanziario, cura la tenuta del

relativo registro ed esercita le altre funzioni previste dalla legge

regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.

## **ARTICOLO 28**

(Ruolo delle associazioni)

- 1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di crescita umana, di autogoverno della società civile e di impegno sociale.
- 2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1$

regionale, da emanarsi entro il termine di cui all'articolo 194, comma

- 3, gli interventi della Regione volti a favorire l'associazionismo con
- i mezzi più idonei, ivi compresi incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti

locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

CAPO VIII SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA INFORMATIVO

## **AUTOMATIZZATO**

## **ARTICOLO 29**

(Consulenza)

1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali.

- 2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per la consulenza secondo le procedure previste dalla apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.
- 3. Ciascun quesito, limitato ad un solo atto o provvedimento, deve essere formulato in forma scritta e corredato di eventuale documentazione utile ai fini della consulenza.
- 4. Le valutazioni oggetto della consulenza sono espresse in forma di parere scritto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, tenendo conto del quadro legislativo vigente, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente e dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.
- 5. Qualora la consulenza non venga fornita entro il termine di cui al comma 4, l'ente richiedente adotta l'atto o il provvedimento prescindendo dal parere. In caso contrario, l'ente deve fare menzione di tale parere nell'atto o nel provvedimento, indicando altresì le motivazioni di eventuali determinazioni difformi.
- 6. La struttura organizzativa regionale competente per la consulenza cura il repertorio e l'archivio dei pareri resi nonchè la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di quelli più significativi.

(Assistenza tecnica, amministrativa e giuridiconormativa)

1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per

l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, tramite

le proprie strutture e gli enti dipendenti specializzati nelle singole materie.

## **ARTICOLO 31**

(Formazione)

- 1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di formazione:
  I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1,
  A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e
  MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali.
- 2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri per la definizione del programma di attività degli istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di conferenza Regione-autonomie locali.
- 3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e

le modalità dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

#### **ARTICOLO 32**

(Sistema informativo automatizzato)

1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale di

cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale

di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n.

400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge regionale

30 ottobre 1998, n. 47, la Regione e gli enti locali assicurano, nel

rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n.

675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la libera

circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la

comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, ai sensi

dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonchè per il perseguimento

degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi

informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma

dell'art. 2 comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

la Regione promuove l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle Amministrazioni Regionale e Locali, denominato

SIARL, che sia in grado di integrare e di interconnettere a rete i

rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria

della Pubblica Amministrazione (RUPA).

3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei

servizi

territoriali, amministrativi e di consultazione ed è finalizzato

all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle

istituzioni locali. In particolare, tale sistema assicura il supporto

per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza

alle imprese di cui all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e

alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo

svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale,

nonchè le normative applicabili e gli strumenti di agevolazione

contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori

dipendenti e del lavoro autonomo.

4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL è

istituita l'agenzia per il sistema informativo automatizzato delle

amministrazioni regionale e locali, da costituirsi, su iniziativa

della Regione, nella forma di società per azioni. All'agenzia possono

partecipare, oltre alla Regione, gli enti locali ed altri soggetti

pubblici e privati. Le condizioni di partecipazione della Regione

all'agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del bilancio

regionale, sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati delle

proprie attività , utilizza il proprio sistema
informativo -

statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica

istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre assicura

l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli enti locali e

delle autonomie funzionali con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

# TITOLO III SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

#### **ARTICOLO 33**

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "sviluppo economico e attività produttive".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "agricoltura", "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "fiere e mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".

# CAPO II AGRICOLTURA

### **ARTICOLO 34**

forestale ed

(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "agricoltura" attengono alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo

alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all'alimentazione.

#### **ARTICOLO 35**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e nazionali;
- b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi
- di irrigazione e delle infrastrutture rurali;
- c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle

attività del settore;

d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla

Regione operanti nel settore;

e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito

agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle

disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la

definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la

liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su

prestiti e mutui;

f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi

qualificati d'interesse regionale, nonchè la determinazione dei

criteri per la concessione degli incentivi e l'attuazione degli

interventi a livello locale;

```
g) la ricerca applicata, le attività sperimentali e
dimostrative, le
attività di supporto regionale all'assistenza tecnica e
le attività
di assistenza tecnica a livello regionale o
interprovinciale, nonchè
la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie dei
corsi di formazione ed aggiornamento del personale
addetto ai servizi
di sviluppo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e
dei compiti
amministrativi regionali di formazione professionale;
h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di
rilevanza
regionale;
i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attività
di difesa
fitosanitaria, ed il servizio agrometereologico
regionale;
1) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamità o
avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei
territori
danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14
febbraio 1992, n.
185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà
nazionale);
m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto
nell'articolo 37,
comma 1;
n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di
operatori del
settore, la vigilanza ed il controllo sulle attività
associazioni riconosciute e la concessione alle stesse
degli incentivi
finanziari;
o) la promozione, a livello regionale, del comparto
agroalimentare ed
agroindustriale laziale e la promozione ed il
coordinamento di
omologhe azioni locali;
p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere
produttive, ivi
comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei
prodotti,
nonchè gli interventi a livello regionale per
l'orientamento dei
consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche
nutrizionali;
q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;
r) le attività di miglioramento genetico delle specie
vegetali ed
animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta
dei relativi
registri e libri, nonchè le autorizzazioni concernenti
riproduzione animale;
s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti
operanti nel
settore, fatte salve le competenze di altri enti;
```

t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la predisposizione del tesserino venatorio;
u) la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, ai sensi della normativa comunitaria e statale.

#### **ARTICOLO 36**

(Funzioni e compiti delle province)

```
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi
1, 3 e 4 e
nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità
a quanto
previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni
e i compiti
amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge,
concernenti:
a) l'espressione del parere per le attività di
assistenza tecnica a
livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo
35, comma 1;
b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del
bosco e del
sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma
1, lettera
a);
c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto
dall'articolo 38,
comma 1, lettera e);
e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la
vigente
normativa, ed in particolare la vigilanza.
```

- 2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
   b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione;
- c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie o nazionali;
- d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per

acconto ai soci
conferenti;

e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e

regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;

- f) gli interventi per l'agriturismo;
- q) gli interventi per l'agricoltura biologica;
- h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.

#### **ARTICOLO 37**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi  $2\ e\ 3\ e$ 

nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a

quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i

compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non

conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al

comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti

attribuiti dallo Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione

dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, è delegato ai

comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi
concernenti:

a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di

imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica

prevista in materia di agricoltura;

b) b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla

formazione ed alla ricostruzione della proprietà
diretto-coltivatrice;

- c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
- d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di

carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;

e) la concessione per l'apertura di aziende

florovivaistiche e per il commercio di piante, parti di piante e semi.

#### **ARTICOLO 38**

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, e nell'articolo 39, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco;
- b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
- c) L'incremento del patrimonio foraggiero ed il miglioramento dei pascoli;
- d) la promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane, con particolare riguardo a:
- le attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in campo silvo-pastorale;
- 2) il recupero e sviluppo delle terre incolte ed abbandonate;
- e) il vivaismo forestale.

## **ARTICOLO 39**

(Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali)

1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia

agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il decreto

legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle

funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e

riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono conferiti agli

enti locali, ad eccezione di quelli riservati alla competenza

regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo quanto previsto al comma 3.

- 2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane
- delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti agli enti locali
- si provvede con le successive norme integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.
- 3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati nella

materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo 35, comma 1,

lettera m), specifiche funzioni e compiti da conferire ai comuni.

# CAPO III ARTIGIANATO

#### **ARTICOLO 40**

(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia

"artigianato", attengono alla produzione di beni e servizi in forma

artigianale, alle imprese artigiane in forma singola o associata, alla

tutela, allo sviluppo ed all'incremento delle stesse, ivi compresi le

funzioni ed i compiti concernenti l'erogazione di

agevolazioni, di contributi, di sovvenzioni, d'incentivi e di benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

#### **ARTICOLO 41**

(Funzioni e compiti della Regione)

```
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi
1 e 4, sono
riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
concernenti:
a) i sistemi informativi telematici e le banche dati
relative alle
attività di settore;
b) la promozione dell'associazionismo;
c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione
delle
imprese;
d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire
l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali;
e) la determinazione di interventi per agevolare
l'accesso al credito,
i rapporti con gli istituti di credito, nonchè la
determinazione dei
criteri applicativi dei provvedimenti regionali di
agevolazione
creditizia, anche se relativi a provvedimenti di
incentivazione
definiti in sede statale o comunitaria;
f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e
dell'assistenza
alle imprese;
g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i
limiti consentiti
dalla legislazione vigente;
h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo
per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
imprese artigiane
nelle aree individuate dallo Stato come economicamente
depresse;
```

i) la definizione di interventi a sostegno

dell'artigianato

cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera

b), del d.lgs. 112/1998;

1) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese

artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in

forma cooperativa;

 ${\tt m}$ ) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie

dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la

bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale; n) la valorizzazione delle imprese artistiche.

#### **ARTICOLO 42**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
- intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel
- comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi
- non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri
- enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i
- compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) l'istruttoria ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese
- artigiane;
- b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento
- di imprese artigiane;
- c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonchè il

recupero di fabbricati produttivi;

- d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
- e) la promozione nonchè la qualificazione dei prodotti artigiani di esclusivo interesse locale.

(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed alla gestione dell'albo delle imprese artigiane.

# CAPO IV INDUSTRIA

## **ARTICOLO 44**

(Oggetto)

- 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
- "industria" attengono alle attività svolte in forma imprenditoriale,

dirette alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla  $\,$ 

produzione ed allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche

immateriali, ivi comprese quelle relative all'erogazione ed allo  $\,$ 

scambio di servizi a sostegno delle suddette attività .

## **ARTICOLO 45**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi

1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi stesse non demandata ai consorzi industriali; b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attività del settore; c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali; d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed all'autorizzazione degli impianti produttivi ed alla realizzazione di aree industriali; e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente; f) la definizione di proposte ai fini dell'adozione di differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con particolare riferimento a: 1) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito territoriale; 2) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attività produttive; 3) la programmazione ed al coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale;

2. E' altresì riservato alla Regione, per delega dello

g) la determinazione dei criteri e delle modalità per

l'individuazione dei distretti industriali; h) i consorzi per lo sviluppo industriale. Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed in particolare quelli concernenti:

- a) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere all'industria,
- ivi comprese quelle per:
  - 1) le piccole e medie imprese;
  - 2) le aree rientranti in programmi comunitari;
- 3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;
  - 4) lo sviluppo dell'occupazione;
  - 5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;
- 6) l'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste dalla

#### legge;

- 7) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione
- delle imprese;
- 8) il sostegno agli investimenti per impianti ed
  acquisto di
  macchine;
- b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito
- e dei criteri per l'ammissibilità al credito agevolato, nonchè i
- controlli sulla sua effettiva destinazione;
- c) la promozione dell'associazionismo;
- d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti
- della contrattazione programmata, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,
- per quanto attiene alle relazioni tra Regione e gli enti locali, anche
- in ordine alle competenze da affidarsi ai soggetti responsabili;
- e) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
- concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attività  $% \left( \frac{1}{2}\right) =\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) +\frac{1}{2}\left( \frac{1$
- produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.

#### **ARTICOLO 46**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti

dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici, composti,

completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15

febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio

dei mangimi) e successive modifiche ed al decreto del Presidente della

Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici direttive

CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse

nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante

coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza

dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento

interno agli atti normativi comunitari).

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi concernenti la programmazione di aree

industriali e di aree ecologicamente attrezzate,
nell'ambito del piano

territoriale di coordinamento provinciale e in osservanza dei criteri

di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

## **ARTICOLO 47**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono

attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti

dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione,
- la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi,
- incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
- b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da

parte di consorzi di imprese; c) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese di cui all'articolo 83.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere per la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 46, comma 2, nonchè l'individuazione e la realizzazione delle aree stesse.

## **ARTICOLO 48**

(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Le CCIAA esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 112/1998 concernenti le funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti ed alla tutela della proprietà industriale.

# CAPO V ENERGIA

## **ARTICOLO 49**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"energia" attengono alle attività finalizzate alla ricerca, alla

produzione, al trasporto ed alla distribuzione rinnovabili,

l'elettricità , l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale.

#### **ARTICOLO 50**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la promozione di azioni dirette a:
- 1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli
- di razionalizzazione e di efficienza energetica;
- 2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o

assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive,

economiche ed urbane;

3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o

trasformano energia;

b) la definizione dei criteri di valutazione nonchè delle procedure e

delle modalità ai fini della concessione dei contributi di cui

all'articolo 51, comma 2;

c) la definizione delle procedure per l'individuazione e

localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

d) il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello sviluppo

dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta

efficienza energetica;

e) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la

realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei

tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale

dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

f) la concessione di contributi per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili,

industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di

distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonchè per iniziative

dirette a migliorare i processi di trasformazione dell'energia, a

ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni di compatibilità

ambientale e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11

della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano

energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

e successive modifiche;

- g) la concessione di contributi in conto capitale:
- 1) per la progettazione e la realizzazione di impianti

caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o

organizzativi previsti dall'articolo 12 della 1. 10/1991, nel rispetto

dell'attività di coordinamento e verifica definita in ambito

nazionale;

2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini della

riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di cui

all'articolo 14 della 1. 10/1991;

h) l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione e di

orientamento agli utenti finali dell'energia e per l'attività di

formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della

progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.

2. E' altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato,

l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati

allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali, ivi compresi

quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità , all'energia

nucleare, al petrolio ed al gas.

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti
- rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle
- fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
- d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti
- di produzione di energia;
- d) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli
- impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di
- territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai
- quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
- 31 della 1. 10/1991.
- 2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei
- compiti amministrativi concernenti la concessione dei contributi di
- cui agli articoli 8, 10 e 13 della 1. 10/1991 per:
- a) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
- nell'edilizia;
- b) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali,
- artigianale e terziario;
- c) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

(Funzioni e compiti dei comuni)

```
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi
2 e 3, sono
attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti
amministrativi conferiti
dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) il controllo sull'osservanza delle disposizioni
contenute nella 1.
10/1991, in relazione al progetto delle opere;
b) la sospensione dei lavori per la mancata osservanza
delle
disposizioni di cui alla 1. 10/1991 e le prescrizioni
relative
all'adequamento dell'edificio;
c) il rilascio della certificazione energetica degli
edifici di cui
all'articolo 30 della 1. 10/1991, nel rispetto delle
disposizioni
previste dalla citata legge;
d) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di
energia,
nell'ambito del piano regolatore generale, ai sensi
dell'articolo 5,
comma 5, della 1. 10/1991, limitatamente ai comuni con
popolazione
superiore a cinquantamila abitanti;
e) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico
degli
impianti termici e sull'uso razionale dell'energia,
limitatamente ai
comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti,
in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 31 della 1. 10/1991.
```

## MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

#### **ARTICOLO 53**

(Oggetto)

terraferma.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "miniere e risorse geotermiche" attengono alla ricerca ed alla coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche su

#### **ARTICOLO 54**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere ai fini della dichiarazione da parte dello Stato di aree indiziate di minerale.
- 2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti:
- a) il rilascio delle autorizzazioni ai fini della ricerca e delle

concessioni per la coltivazione dei materiali solidi e delle risorse

geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica

nazionale;

- b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e
- delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
- 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e
- successive modifiche, nonchè delle norme in materia di igiene e
- sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
- 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli

infortuni sul

lavoro) e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni

sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);

c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da

leggi dello Stato a favore dei titolari di autorizzazione alla ricerca

o di concessione per la coltivazione di materiali solidi e di risorse

geotermiche, nonchè degli ausili disposti dai programmi previsti

dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di

riconversione delle attività minerarie;

d) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei

richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, entro i limiti

massimi stabiliti dallo Stato;

e) la determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e

delle concessioni, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;

f) la pronuncia di decadenza della concessione in caso di mancata

coltivazione o sospensione dei lavori, ai sensi degli articoli  $40\ {\rm e}\ 41$ 

del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere

legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle

miniere nel Regno) e successive modifiche;

g) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle

attività di settore.

3. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, dei dati relativi alle informazioni

previste a carico dei titolari di autorizzazioni e di concessioni.

#### **ARTICOLO 55**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i

comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

# CAPO VII ACQUE MINERALI E TERMALI

## **ARTICOLO 56**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "acque minerali e termali" attengono alla ricerca ed all'utilizzazione delle acque minerali e termali, ed alla vigilanza sulle attività connesse.

## **ARTICOLO 57**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali;

b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e

delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonchè

delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai

d.p.r. 547/1955 e 302/1956;

c) la pronuncia di decadenza dalla concessione in caso di mancata

coltivazione o sospensione dei lavori ai sensi degli articoli 40 e 41

del r.d. 1443/1927;

d) la determinazione dei criteri per la delimitazione cartografica

delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e

termali e delle zone da salvaguardare, nonchè per la localizzazione

delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate;

- e) la determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali.
- 2. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato dei dati relativi alle informazioni

previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.

#### **ARTICOLO 58**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel  $\operatorname{comma}\ 2$ 

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dalla presente legge concernenti la delimitazione

cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di

acque minerali e termali, nonchè la localizzazione delle singole

concessioni all'interno delle zone delimitate. La delimitazione e la

localizzazione di cui al presente articolo sono effettuate nell'ambito

del piano territoriale di coordinamento provinciale.

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si

intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel

comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri

enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i

compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti

l'autorizzazione alla collocazione di appositi erogatori di mescita

dell'acqua minerale fuori dello stabilimento ove è collocata la sorgente.

# CAPO VIII CAVE E TORBIERE

## **ARTICOLO 60**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "cave

e torbiere" attengono alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e

delle torbiere, ivi comprese le funzioni ed i compiti relativi

all'autorizzazione, all'apertura ed alla coltivazione, all'approvazione dei regolamenti, alla dichiarazione di appartenenza

alla categoria delle cave e delle torbiere, nonchè alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e ad ogni altra attività ad esse connessa.

#### **ARTICOLO 61**

(Funzioni e compiti della Regione)

```
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi
1 e 4, sono
riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
concernenti:
a) la determinazione dei criteri a cui sono tenuti ad
adeguarsi i
comuni per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 63,
comma 2, lettera c);
b) il rilascio dei provvedimenti di concessione ai sensi
dell'articolo 45, comma 2, del r.d. 1443/1927;
c) le attività promozionali dirette in particolare alla
diffusione ed
alla valorizzazione delle pietre ornamentali;
d) l'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua
ai sensi di
quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle
diverse categorie), e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo);
e) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia
delle miniere e
delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive
modifiche, nonchè
delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro
di cui ai
d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
f) la decisione sui ricorsi amministrativi presentati
contro i
provvedimenti comunali di diniego o di revoca
dell'autorizzazione di
```

cui all'articolo 63, comma 2, lettera a);

di cui

g) la revoca dei provvedimenti comunali di autorizzazione

all'articolo 63, comma 2, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse.

## **ARTICOLO 62**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva. Tale individuazione è effettuata nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

#### **ARTICOLO 63**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2.
- 2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle

funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni;
b) l'autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive;
c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture

previsti dagli atti di programmazione regionale.

CAPO IX
FIERE E MERCATI - COMMERCIO
Sezione I
Ambito di applicazione

#### **ARTICOLO 64**

(Oggetto)

produttive

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "fiere e mercati" attengono a tutte le strutture, servizi ed attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento dei mercati all'ingrosso, nonchè di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali e le connesse attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi, nel contesto di un rappresentativo dei settori produttivi interessati.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla

materia
"commercio" attengono alle attività di commercio
all'ingrosso e
commercio al minuto, all'attività di somministrazione al
pubblico di
alimenti e bevande, all'attività di commercio su aree
pubbliche e dei
pubblici esercizi, alle forme speciali di vendita, nonchè
alla
promozione dell'associazionismo e della cooperazione, ivi
compresa
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
operanti nel
settore.

## Sezione II Fiere e mercati

## **ARTICOLO 65**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'emanazione dei regolamenti tipo per la gestione del piano dei

mercati all'ingrosso;

- b) la realizzazione dei centri merci;
- c) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle

attività di settore;

d) il sostegno allo sviluppo e alla

internazionalizzazione delle

attività del settore;

e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche  $\ \ \,$ 

internazionali;

f) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni

fieristiche d'intesa con le altre regioni;

g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1$ 

di rilevanza nazionale e regionale e la relativa autorizzazione allo

svolgimento, nonchè la concessione di ogni tipo di ausilio

finanziario;

- h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale;
- i) l'iscrizione all'albo degli enti organizzatori di manifestazioni

fieristiche, nonchè le modalità di aggiornamento e di tenuta dello stesso;

1) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie,

nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi

regionali di formazione professionale, di specifici corsi di

formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli

operatori del settore;

 $\ensuremath{\mathtt{m}}\xspace)$  l'attività di vigilanza in ordine all'istituzione, all'ordinamento

ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso, fatto salvo quanto

previsto dalla legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 66**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dalla presente legge concernenti il coordinamento delle

proposte dei comuni circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci.

(Funzioni e compiti dei comuni)

```
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi
2 e 3, si
intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nel
comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
non espressamente riservati alla Regione e non conferiti
agli altri
enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In
particolare,
i comuni esercitano le funzioni ed i compiti
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) la formulazione di proposte circa la localizzazione
dei mercati
all'ingrosso e dei centri merci;
b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche
di rilevanza locale;
c) l'espressione del parere per il coordinamento dei
tempi e per il
rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle
manifestazioni
fieristiche di cui all'articolo 65, comma 1,
rispettivamente lettera
f) e g);
d) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e la
concessione dei
relativi contributi;
e) la costruzione e la gestione dei mercati all'ingrosso
di cui alla
legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive
modifiche;
f) l'attività di vigilanza relativa al conforme
svolgimento delle
manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori
di cui alla
lettera d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f) e g)
e 68, comma
1, lettera b);
g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del
settore.
2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle
funzioni e dei
compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di
cui alla
1.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni
fieristiche di propria
competenza.
```

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:
- a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1$
- di rilevanza locale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle

manifestazioni di cui alla lettera a).

# Sezione III Commercio

#### **ARTICOLO 69**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) la definizione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, degli indirizzi generali per gli insediamenti delle attività

```
commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale
riferiti al
settore commerciale;
b) il rilascio delle concessioni per l'installazione e
l'esercizio di
impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
c) la determinazione di criteri e modalità ai fini del
riconoscimento
della priorità per:
 1) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una
media o grande
struttura di vendita a seguito di concentrazione di
preesistenti medie
e grandi strutture;
 2) le domande presentate da soggetti professionalmente
qualificati,
nel caso in cui si tratti di esercizi non riguardanti il
settore
alimentare;
d) la determinazione dei criteri per:
 1) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il
funzionamento
dei mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie
esclusive;
 2) l'individuazione delle aree e del numero dei posteggi
e per la
loro assegnazione;
e) la fissazione delle caratteristiche tipologiche delle
fiere e delle
modalità di partecipazione alle stesse;
f) la determinazione dei criteri e delle procedure per il
rilascio, la
sospensione, la revoca e la reintestazione delle
autorizzazioni per il
commercio su aree pubbliche, per le modalità di
esercizio
dell'attività e per la fissazione degli orari;
g) la determinazione dei criteri, delle modalità di
svolgimento e
della pubblicità delle vendite straordinarie;
h) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio
dell'attività di
vendita di quotidiani e periodici;
i) l'individuazione dei comuni ad economia
prevalentemente turistica,
delle città d'arte o delle zone del loro territorio, e
dei relativi
periodi in cui gli esercenti possono determinare
liberamente gli orari
di attività e/o derogare all'obbligo della chiusura
domenicale,
festiva ed infrasettimanale;
1) l'individuazione delle zone del territorio regionale,
ai fini
dell'applicazione dei limiti massimi di superficie di
vendita relative
agli esercizi di vicinato e a medie strutture, anche in
deroga ai
limiti demografici previsti dall'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed
e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della
```

disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche;

m) l'individuazione dei casi in cui l'autorizzazione all'apertura di

una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di

una media o di una grande struttura di vendita sia da considerare

dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi

autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.

426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e

generale consumo;

n) l'individuazione dei casi in cui è consentito derogare al divieto

di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso ed

al dettaglio;

o) la promozione dello sviluppo della rete commerciale nelle aree

montane, rurali, insulari e la riqualificazione della rete medesima

nei centri storici;

p) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di

riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del

settore commerciale;

q) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle

attività del settore;

r) la costituzione di appositi osservatori a cui partecipino anche i

rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei

consumatori, delle imprese commerciali, dei lavoratori dipendenti e

delle CCIAA ai fini del monitoraggio dell'entità e dell'efficienza

della rete distributiva;

s) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie,

nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi

regionali di formazione professionale, di specifici corsi di

formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli

operatori del settore, ivi compresi quelli di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con

l'estero, da organizzare anche avvalendosi dell'Istituto Nazionale per

il Commercio Estero (ICE);

t) la determinazione delle modalità per l'indizione della conferenza

dei servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998;

u) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle

attività svolte dai centri di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del d.lgs. 114/1998 e la definizione delle relative modalità di svolgimento; v) la pubblicazione dell'elenco dei posteggi disponibili per il commercio su aree pubbliche; z) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese commerciali; aa)il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, in caso di mancato adeguamento, relativamente al settore commercio, degli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonchè dei regolamenti di polizia locale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 93, comma 1, lettera d), e 182, comma 4, lettera b); bb)gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione degli ausili finanziari alle imprese commerciali nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.

#### **ARTICOLO 70**

limitatamente agli

(Funzioni e compiti delle province)

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi
1, 3 e 4, le
province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:
 a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di
coordinamento
provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui
all'articolo 69,
comma 1, lettera a);
 b) la nomina della commissione provinciale per i comuni
con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti,

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

# **ARTICOLO 71**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti

- a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali,
- nel rispetto di quanto previsto negli articoli 69 e 70, comma 1,  $\,$

lettera a):

- 1) delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in
- particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e
- grandi strutture di vendita al dettaglio;
- 2) dei limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali,
- in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,
- nonchè dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese
- commerciali nei centri storici e nelle località di particolare
- interesse artistico e naturale;
- 3) dei vincoli di natura urbanistica ed in particolare di quelli
- inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le
- quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse
- strutture di vendita;
- 4) della correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione
- o autorizzazione edilizia inerenti all'immobile o al complesso di
- immobili e della autorizzazione all'apertura di una media
  o grande
- struttura di vendita;
- b) la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle

```
caratteristiche delle aree su cui possono essere
installati gli
impianti di distribuzione di carburanti, anche in
difformità ai
vigenti strumenti urbanistici, nonchè le destinazioni
d'uso
compatibili con l'installazione degli impianti
all'interno delle zone
comprese nelle fasce di rispetto;
c) la determinazione di criteri per la fissazione degli
apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita
al
dettaglio;
d) la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree
da destinare
all'esercizio dell'attività di vendita su aree
pubbliche, nonchè le
modalità di assegnazione dei posteggi, la loro
superficie ed i
criteri di assegnazione delle aree destinate agli
agricoltori che
esercitano la vendita dei loro prodotti nel rispetto
delle
determinazioni della Regione di cui all'articolo 69,
comma 1, lettere
d) ed f);
e) la definizione delle modalità per garantire
l'apertura al
pubblico, per il settore alimentare, nel caso di più di
due
festività consecutive;
f) l'adozione dei regolamenti circa le domande relative
alle medie
strutture di vendita;
g) l'individuazione della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale,
nonchè delle zone del territorio nelle quali gli
esercenti possono
derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ai
dell'articolo 11 del d.lgs. 114/1998;
h) l'individuazione di particolari agevolazioni, fino
all'esenzione
per i tributi e le altre eventuali entrate di competenza
comunale, per
le attività effettuate su posteggi localizzati in comuni
o frazioni
con popolazione inferiore ai tremila abitanti e nelle
zone periferiche
delle aree metropolitane e degli altri centri di minori
dimensioni;
i) la fissazione degli orari per il commercio su aree
pubbliche nel
rispetto dei criteri determinati dalla Regione di cui
all'articolo 69,
comma 1, lettera f);
1) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
limitatamente alla fissazione degli orari nell'ambito dei
criteri
regionali e delle condizioni per il rilascio delle
autorizzazioni,
```

nonchè alla vidimazione e alla revoca delle autorizzazioni medesime, all'accertamento sulla conformità dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'interno, alla sorveglianza sugli stessi, alla nomina della commissione comunale relativamente ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti; m) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici; n) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita; o) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f); p) l'individuazione delle tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere; q) la vigilanza sull'attività commerciale e la relativa attività sanzionatoria.

# **ARTICOLO 72**

(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. Alla ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "commercio" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 1.

# CAPO X TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

### ARTICOLO 73

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
"turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i servizi, alle
strutture ed alle attività pubbliche e private,
riguardanti
l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e
dell'industria
alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le sovvenzioni,
i contributi
e gli incentivi, comunque denominati, anche se per
specifiche
finalità , alle imprese turistiche.

# **ARTICOLO 74**

(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle

funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "turismo" si

provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi

dell'articolo 189, comma 2.

# **ARTICOLO 75**

(Funzioni e compiti della Regione)

```
1 Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi
1 e 4, sono
riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
concernenti:
a) la determinazione dei criteri per la concessione dei
contributi di
cui all'articolo 76, comma 2, lettera e);
b) l'individuazione dei criteri, nel rispetto della
nazionale, per la determinazione dei requisiti
strutturali e
funzionali minimi per la classificazione delle strutture
ricettive;
c) la vidimazione delle tariffe delle strutture ricettive
per il
tramite delle Aziende di Promozione Turistica (APT);
d) l'organizzazione ed il coordinamento di attività ed
iniziative per
la promozione e la commercializzazione del prodotto
turistico locale;
e) le APT e gli altri enti dipendenti operanti nel
settore;
f) la professione di maestro di sci, ivi comprese
l'abilitazione
all'esercizio della professione, la vigilanza sul
collegio regionale
dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attività
professionale;
g) le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alla
nomina del
comitato tecnico consultivo, alla determinazione
dell'ammontare del
deposito cauzionale da versare, alla pubblicazione
dell'elenco delle
agenzie stesse e dei direttori tecnici, nonchè agli
adempimenti
connessi alla predisposizione di polizze assicurative a
garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli
utenti, ed a
copertura dei rischi;
h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano
attività di
organizzazione di viaggi per finalità ricreative,
culturali,
religiose e sociali, operanti nel settore, ivi compresi
la tenuta e
l'aggiornamento dell'albo, nonchè la vigilanza;
i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle
metodologie,
nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi
regionali di formazione professionale, dei corsi di
formazione
professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli
operatori del
settore;
```

1) l'osservatorio del turismo;

m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali

marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative;

n) la concessione di contributi per lo sviluppo di aree omogenee

turisticamente rilevanti e per la promozione dell'industria alberghiera.

- 2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principii e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del
- sistema turistico.
- 3. La Regione coopera con le province e con i comuni per definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

### **ARTICOLO 76**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dalla presente legge, concernenti:

- a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo
- 77, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con
- riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da

incentivare;

- c) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la
- valorizzazione delle forme associative tra privati.
- 2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe, all'attribuzione della

classifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione ed al rilascio dell'attestato di classificazione; b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attività di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera q); c) le associazioni pro-loco; d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e svolgimento della relativa attività , salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed all'articolo 77, comma 1, lettera b); e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera n); f) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto; g) la vigilanza sulle scuole per la nautica da diporto.

- 3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
- 4. Le province cooperano, altresì, con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.
- 5. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 2, per il tramite delle APT, di cui le province possono, comunque, avvalersi in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

### **ARTICOLO 77**

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si

intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel

comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri

enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega

ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:

a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a

livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

b) la vigilanza sull'attività delle professioni turistiche, salvo

quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);

c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture

ricettive e la relativa vigilanza.

- 2. Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) l'attività di organizzazione di viaggi svolta da sodalizi, gruppi

sociali e comunità ai sensi delle disposizione vigenti, ivi compresa

la relativa attività di vigilanza;

b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle

concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale

quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.

3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la

definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell'esercizio delle

funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del

servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del

sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

# CAPO XI DISPOSIZIONI COMUNI Sezione I Relazioni con il sistema camerale

## **ARTICOLO 78**

(Ruolo delle CCIAA)

- 1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.
- 2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, attivando ed aggregando le componenti socio-economiche del territorio, ai fini della partecipazione delle stesse alla promozione dello sviluppo locale, nonchè cooperando con i comuni all'istituzione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 83.

# **ARTICOLO 79**

(Collaborazioni funzionali con le CCIAA)

- 1. La Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente titolo.
- 2. Le modalità e le condizioni delle forme di collaborazione di cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che determinano altresì le funzioni ed i compiti amministrativi demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.

# **ARTICOLO 80**

(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Con le convenzioni di cui all'articolo 79, la Regione e gli enti

locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti amministrativi.

# **ARTICOLO 81**

(Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività )  $\,$ 

- 1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37, comma 3,
- del d.lgs. 112/1998, è riservato alla Regione ed è esercitato dalla Giunta regionale.
- 2. I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo
- 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
- con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente
- alla nomina di un commissario, determinandone le attribuzioni.
- 3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una
- relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi
- realizzati, corredata dalla documentazione necessaria all'esercizio
- delle funzioni di controllo di cui al comma 1, nonchè alla
- valutazione dell'attività svolta in relazione alle funzioni ed ai
- compiti amministrativi ad essa demandati.

4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.

# **ARTICOLO 82**

(Invio relazione allo Stato)

1. Al fine di consentire l'invio al Parlamento di una relazione generale sulle attività delle CCIAA e delle loro unioni, con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati, la Regione trasmette annualmente al ministero dell'industria, commercio e artigianato una relazione redatta sulla base del parere espresso dall'unione regionale delle camere stesse.

# Sezione II Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese

# **ARTICOLO 83**

(Sportello unico per le attività produttive)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato l'intero

procedimento.

funzionario

responsabile

produttivi, a

1997, n. 59).

dell'intero procedimento.

coinvolte nel procedimento.

2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresì la procedura di valutazione di impatto ambientale come

3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni

disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il

preposto alla struttura è nominato dal comune ed è

- 4. Presso la struttura di cui al comma 1 è istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale qli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la
- 5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse,

determinazione delle aree destinate agli insediamenti

norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo

l'accesso

gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti

necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco

delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter

procedurale, nonchè a tutte le informazioni utili concernenti

l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, disponibili a

livello regionale, con particolare riferimento alle normative

applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a

favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del

autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attività promozionali.

- 6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.
- 7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,

l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione

dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

# **ARTICOLO 84**

(Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese)

- 1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1:
- a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma
- 3, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;
- b) promuove, anche attraverso le province, le opportune

intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello sportello unico per le attività produttive; c) può concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità ed i criteri per la concessione; d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici e delle strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.

# Sezione III Interventi per il sostegno alle imprese

### **ARTICOLO 85**

(Disciplina degli interventi)

- 1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo.
- 2. La disciplina di cui al comma 1 assicura:
- a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con le realtà locali;
- b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli

statali e dell'Unione europea;

- c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della
- contrattazione programmata;
- d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure

inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni
programmate;

e) le modalità , secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997.

- 3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale è realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse.
- 4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principii stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo 194, comma 2.

# **ARTICOLO 86**

(Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive)

1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 112/1998, e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria e l'artigianato.

2. La destinazione delle risorse del fondo unico è determinata nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalità di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 112/1998.

3. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive è gestito dalla Regione.

# **ARTICOLO 87**

(Convenzioni)

- 1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in materia di "industria" e di "artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.
- 2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.
- 3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali.

# Ulteriori funzioni e compiti amministrativi

# **ARTICOLO 88**

(Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese)

- 1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono comunque riservate alla Regione:
- a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali;
- b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di investimento e di
- cooperazione
  commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
  c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di
- 1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane
- di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83
- (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese
- industriali, commerciali ed artigiane);
- 2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge
- 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle
- esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29
- luglio 1981, n. 394;
- 3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato
- d.1. 251/1981;

consorzi:

- d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari
- locali nei mercati di altri Paesi;
- e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa
- finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione di
- servizi informativi di assistenza per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi
- dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.
- 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) +\left( 1\right$
- con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali e

delle categorie produttive, gli enti fieristici.

# **ARTICOLO 89**

(Agevolazioni di credito)

- 1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono altresì riservati alla Regione:
- a) gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
  b) la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazioni e di quote di concorso

destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

# **ARTICOLO 90**

(Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della 1. 59/1997, la Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con lo Stato,

nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

# TITOLO IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

# **ARTICOLO 91**

(Oggetto)

- 1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture".
- 2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità ", "trasporti" e "protezione civile".

# CAPO II TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI

# **ARTICOLO 92**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"territorio ed urbanistica" attengono alla disciplina dell'uso del

territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e

gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle bellezze naturali.

### **ARTICOLO 93**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a)la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di

sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di

sviluppo industriale;

b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che

autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti

urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in

qualche modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme

stesse;

c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni; d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998; e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici nonchè dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi; f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio; g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici; h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata; i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo; 1) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonchè la ripartizione dei contributi tra i comuni interessati; m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso, nonchè la trasmissione dell'elenco relativo al ministero competente per le aree urbane; n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed

agonistiche e degli impianti fissi per l'esercizio della stessa;

o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonchè la

definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali.

produzione cartografica degii ener rocari.

2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei

compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del d.p.r.

616/1977 concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni

provinciali per la compilazione dei loro elenchi;

b) il rilascio delle autorizzazioni o nullaosta per le modificazioni

delle bellezze naturali, nonchè il rilascio del parere sulle

concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree

sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2.

# **ARTICOLO 94**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio rispetto ai
- criteri regionali;
- b) il nullaosta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per
- edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8 novembre 1938, n.
- 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi
- comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo);
- c) il nullaosta all'autorizzazione comunale a costruire

in deroga alle

norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di

cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a

disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui

piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di

ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della

legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge

urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150);

d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga

alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed

opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonchè in altri

territori della Regione individuati da specifica legge di settore;

e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

### **ARTICOLO 95**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si

intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel

comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri

enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In

particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti

dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'adozione del regolamento edilizio;
- b) la formazione dei comparti edificatori;
- c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;
- d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione

dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico

generale nonchè delle aree incluse nei programmi pluriennali di

attuazione;

e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonchè l'adozione

dei provvedimenti repressivi;

- f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
- g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione

nonchè l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;

- h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per
- l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla

Regione;

- i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del
- catasto terreni e del catasto edilizio, nonchè la revisione degli
- estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
- 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998;
- 1) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi
  calamitosi;
- $\ensuremath{\mathtt{m}}\xspace)$  la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili

gravanti sugli immobili;

- n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di
- aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;
- o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione
- fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico

generale o di sue varianti.

- 2. E' altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico
- generale vigente l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497
- (Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto indicato dalla
- legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche;
- b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
- n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
- edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalità della
- legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge
- regionale 6 luglio 1998, n. 25;
- c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi
- comprese l'adozione dei provvedimenti repressivi secondo quanto
- stabilito dalla 1.r. 59/1995, nonchè la determinazione dell'indennità per il danno ambientale di cui all'articolo 15 della

1. 1497/1939, secondo le modalità , in quanto compatibili, della legge regionale 1ø febbraio 1993, n. 11.

# CAPO III EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

# **ARTICOLO 96**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"edilizia residenziale pubblica" attengono alla programmazione, alla

localizzazione ed alla realizzazione degli interventi di edilizia

residenziale ed abitativa pubblica ed ai relativi finanziamenti.

# **ARTICOLO 97**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono  $\,$ 

riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

concernenti:

a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel

settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata

ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il

concorso all'elaborazione di programmi di ERP aventi

```
interesse a
livello nazionale;
b) la ripartizione degli interventi per ambiti
territoriali e la
determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli
interventi
di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio
esistente
nonchè la determinazione delle tipologie di intervento,
compresi i
programmi integrati, di recupero urbano e di
riqualificazione urbana
di iniziativa comunale e la definizione delle
modalità di incentivazione;
c) la determinazione delle procedure di rilevazione del
fabbisogno
abitativo;
d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la
realizzazione
degli interventi;
e) l'individuazione dei soggetti incaricati della
realizzazione dei
programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base
delle proposte
comunali;
f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali,
ivi compreso
il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti
incaricati della
realizzazione dei piani, delle procedure stabilite per la
realizzazione dei piani stessi;
g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione
all'erogazione
dei fondi per la realizzazione degli interventi;
h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici
anche
attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso
alle
abitazioni in locazione;
i) la determinazione dei criteri generali per
l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza
abitativa per
la fissazione dei relativi canoni e del sistema di
valutazione della
situazione reddituale dei nuclei familiari;
1) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ed in
particolare
l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività , la
nomina degli
organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi;
m) la promozione della costituzione dei consorzi
regionali tra gli
IACP aventi sede nella Regione;
n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP
destinati
all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi
compresa la
proposta dei relativi piani di cessione;
o) la definizione dei criteri per la cessione degli
alloggi di ERP
destinati all'assistenza abitativa, nonchè l'adozione
```

dei relativi piani di cessione; p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi esercitate; q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti dagli enti gestori; r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP; s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore; t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici.

### **ARTICOLO 98**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, le determinazioni in ordine all'annullamento ed alla decadenza dall'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i);

b) la gestione degli alloggi di ERP destinati

- all'assistenza abitativa
- di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei
- relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle proposte di
- piano di loro competenza;
- c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
- d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il
- costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile;
- e) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei
- soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi
- a finanziamento;
- f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale,
- secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo
- 97, comma 1, lettera c);
- g) la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle
- abitazioni in locazione;
- h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici
- di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata;
- i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
- 1) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle
- cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi
  pubblici;
- m) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte
- degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione;
- n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP,
- rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia.

CAPO IV
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE,
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI
INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
Sezione I

# Ambito del conferimento

# **ARTICOLO 99**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" attengono alla protezione della natura e dell'ambiente, ivi compresa la valutazione di impatto

ambientale e le foreste, alla tutela dagli inquinamenti acustico,

atmosferico, elettromagnetico e delle acque ed alla gestione dei rifiuti.

# Sezione II Protezione della natura e dell'ambiente

# **ARTICOLO 100**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell'adozione dei  $% \left\{ 1,2,\ldots,n\right\}$

piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono

indicati le priorità , il coordinamento degli interventi e la

ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi;

 b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione,

l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del

patrimonio

boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale,

nonchè l'approvazione dei piani di assestamento boschivo;

c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri

enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;

- d) la protezione ed osservazione delle zone costiere;
- e) l'individuazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale e

l'adozione di piani di risanamento;

Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di

competenza statale;

g) la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la verifica, volta a

definire la sottoponibilità a VIA, dei progetti individuati dalla

normativa regionale vigente;

h) la promozione della ricerca di base ed applicata sugli elementi

dell'ambiente fisico e sui fenomeni di inquinamento, il controllo dei

fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento, nonchè qualsiasi

altra attività collegata alle funzioni pubbliche per la protezione

dell'ambiente.

- 2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera g), attraverso l'ARPA.
- 3. La Regione esercita, in via concorrente con lo Stato, le funzioni

ed i compiti amministrativi relativi a:

a) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo

sostenibile;

b) le decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno

ambientale;

- c) la protezione dell'ambiente costiero ed in particolare il restauro ambientale.
- 4. La Regione, esercita altresì , in via concorrente con lo Stato e le province, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi

all'informazione ed all'educazione ambientale.

# **ARTICOLO 101**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma

2, concernenti:

a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione

degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui

certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o

falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione

della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale

delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

(CITES);

b) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato

che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la

Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.

3. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la

conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale,

ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri

stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera

b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il

vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale

53/1998 come modificata dalla presente legge.

# **ARTICOLO 102**

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è

delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito

territoriale ed in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello

stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la

conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale,

ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri

stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera

b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il

vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale

53/1998 come modificata dalla presente legge.

# **ARTICOLO 103**

(Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante)

1. Alla ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei

compiti amministrativi in materia di attività a rischio di incidente

rilevante, conferiti dall'articolo 72 del d.lgs.

112/1998, si provvede

con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

T88.

# Sezione III Aree naturali protette

# **ARTICOLO 104**

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche.

# Sezione IV Inquinamento delle acque

# **ARTICOLO 105**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) l'identificazione dei corpi idrici significativi e la classificazione degli stessi secondo classi di qualità , nonchè
- l'adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento degli
- obiettivi di qualità ambientale;
- b) l'identificazione dei corsi d'acqua a specifica destinazione

funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonchè l'adozione di

programmi per mantenere od adeguare la qualità delle acque a  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1$ 

specifica destinazione funzionale all'obiettivo di qualità di

specifica destinazione;

c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere

le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l'impatto

antropico esercitato sul medesimo nonchè l'adozione di programmi per

la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo

delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino

idrografico;

d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli

obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di

emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento

della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione

delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da

fonti agricole), anche attraverso la definizione di valori-limite di

emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal

citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi di reti

fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale

degli abitanti, del regime autorizzatorio degli scarichi di acque

reflue domestiche e di reti fognarie, nonchè delle modalità di

approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque

reflue urbane e delle relative fasi di autorizzazione provvisoria;

e) la disciplina dei casi in cui può essere richiesto che le acque di

prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti in

reti fognarie siano convogliate e trattate in impianti di depurazione;

f) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per

la produzione idroelettrica per scopi irrigui ed in impianti di

potabilizzazione nonchè delle acque derivanti da sondaggi o

perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di

```
idrocarburi;
g) la designazione di ulteriori aree sensibili e
l'individuazione,
all'interno delle aree sensibili designate ai sensi del
d.lgs.
152/1999, di corpi idrici che non costituiscono aree
sensibili nonchè
la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree
sensibili
contribuiscono all'inquinamento delle stesse;
h) la designazione nonchè la relativa revisione o
completamento di
ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili
designate ai
sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono
zone
vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di
controllo per
verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci
e di
programmi di azione per la tutela ed il risanamento delle
acque
inquinate da nitrati di origine agricola, nonchè
l'elaborazione e
l'applicazione dei necessari strumenti di controllo e di
verifica
dell'efficacia dei programmi d'azione stessi;
l'integrazione del
codice di buona pratica agricola di cui al decreto del
Ministro per le
politiche agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla
Gazzetta
Ufficiale del 4 maggio 1999; la predisposizione e
l'attuazione di
interventi di formazione e d'informazione degli
agricoltori sui
programmi d'azione e sul codice di buona pratica
agricola; le
comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs.
152/1999;
i) l'identificazione delle aree di cui all'articolo 5,
comma 21 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione
della direttiva
92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita), ai fini
della tutela dall'inquinamento derivante dall'uso di
prodotti
fitosanitari e la designazione delle aree vulnerabili
alla
desertificazione;
1) l'identificazione di sistemi individuali o altri
sistemi pubblici e
privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti dal
d.lgs.
152/1999;
m) l'adozione di norme e misure volte a favorire il
riciclo dell'acqua
ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi
```

del d.lgs.

```
152/1999;
n) l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico
diretto nelle
acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs.
152/1999 per i
giacimenti a terra delle acque risultanti dall'estrazione
di
idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli
idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate
delle stesse
caratteristiche, nonchè delle acque utilizzate per scopi
geotermici
nella stessa falda ed i relativi controlli;
o) la classificazione delle acque dolci superficiali
destinate alla
produzione di acqua potabile; l'esercizio del potere di
deroga ai
valori e parametri fissati dalla normativa vigente nei
casi previsti
dalla stessa; l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso
di inerzia
degli enti locali per la salvaguardia delle risorse
idriche da
destinare a consumo umano; l'individuazione delle aree di
salvaquardia
delle risorse idriche da destinare a consumo umano e la
disciplina
delle attività e destinazioni ammissibili; il
coordinamento del
flusso informativo sulla qualità delle acque da
destinare al consumo
umano; l'attività di controllo sulla qualità delle
acque destinate
al consumo umano e sugli acquedotti, nonchè l'invio al
ministero
della sanità dei dati relativi al monitoraggio ed alla
classificazione delle acque stesse;
p) la designazione e la classificazione, nonchè la
relativa revisione
delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei
pesci; l'esercizio
del potere di deroga ai parametri fissati dal d.lgs.
152/1999 nei casi
ivi previsti; l'adozione, in casi di necessità ed
urgenza, di
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o
restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque;
q) la designazione e la classificazione e le relative
revisioni delle
acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e
popolazioni
naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti
protezione e
miglioramento, l'adozione di programmi per ridurne
l'inquinamento e di
misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati
dal d.lgs.
152/1999; esercizio del potere di deroga ai requisiti
```

casi previsti dal citato decreto; l'adozione, in casi di

fissati e nei

necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; r) l'ampliamento della stagione balneare; l'adozione di limiti più restrittivi di quelli tabellari; la richiesta di deroghe ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione); la riduzione della frequenza dei campionamenti di un fattore 2; la comunicazione al ministero dell'ambiente delle informazioni relative alle cause ed alle misure da adottare per la acque non idonee alla balneazione; s) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, la predisposizione e la pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane e la trasmissione, all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del d.lqs. 152/1999, nonchè di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ed in particolare delle informazioni riguardanti la funzionalità dei

depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi.

#### **ARTICOLO 106**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di

```
scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
previsto dal
d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di
infiltrazione di
miniere o cave o delle acque pompate nel corso di
determinati lavori
di ingegneria civile, nonchè l'autorizzazione allo
scarico di
sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui
al d.lqs.
152/1999, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105,
comma 1,
lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per
le sostanze
pericolose previste dal d.lgs. 152/1999, di un elenco
delle
autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli
effettuati;
b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare,
comunque
provenienti dal territorio costiero e da strutture
ubicate nelle acque
del mare ed il relativo controllo;
c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle
acque dolci
idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte
alla Regione di
designazione e di classificazione delle stesse;
l'adozione di idonei
programmi di analisi biologica delle acque designate e
classificate,
il controllo del rispetto dei valori e dei parametri
previsti dal
d.lgs. 152/1999, nonchè l'adozione, nei casi di
necessità e di
urgenza, di provvedimenti specifici e motivati,
integrativi o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle
acque marine
costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni
naturali di
molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e
miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di
designazione
e di classificazione delle stesse; il controllo del
rispetto dei
valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999,
nonchè
l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di
provvedimenti
specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli
scarichi ovvero
degli usi delle acque;
e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle
caratteristiche
delle acque dolci superficiali destinate alla produzione
di acqua
potabile;
f) la previsione di misure atte a rendere possibile
l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire
```

acqua potabile;

g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento

per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque da

destinare a consumo umano;

h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai

sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di

utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei

frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di

spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela

ambientale;

- i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonchè
- l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento
- dell'idoneità delle acque alla balneazione;
- 1) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione,
- sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana
- delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- $\ensuremath{\mathtt{m}}\xspace)$  il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne
- e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato
- da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e

delle acque marine costiere.

#### **ARTICOLO 107**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si

intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel

comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri

enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i

compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico in pubblica
- fognatura, fatta eccezione per gli scarichi di sostanze pericolose e
- di acque reflue industriali, nonchè l'autorizzazione agli scarichi
- sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall'articolo
- 29 del d.lgs. 152/1999 ed i relativi controlli;
- b) l'individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di
- trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini
- drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al trattamento
- previsto dal d.lgs. 152/1999;
- c) l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti
- specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero
- degli usi delle acque, ai fini della tutela delle acque marine
- costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di
- molluschi bivalvi e gasteropodi;
- d) l'emanazione di ordinanze per la sospensione delle attività di  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right)$
- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico, in
- caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche
- e delle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. 152/1999;
- e) la delimitazione delle zone non idonee o temporaneamente non idonee
- alla balneazione nonchè la revoca dei relativi provvedimenti;
- f) l'apposizione nelle zone interessate di segnaletica che indichi il
- divieto di balneazione;
- g) l'immediata segnalazione alle autorità competenti per i controlli
- di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione
- ricadenti nel proprio territorio.

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- concernenti: a) la formulazione delle proposte allo Stato per la redazione dei piani piuriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; b) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o

#### **ARTICOLO 109**

(Funzioni e compiti delle province)

totale di determinate attività .

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
- a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;

- b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in
- ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu comuni;
- c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di
- abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o
- totale di determinate attività ;
- d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA.
- nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col
- Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
- intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel
- comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
- non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri
- enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i
- compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche.
- sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici
- comunali;
- b) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della
- disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento
- acustico;
- c) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte
- salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile
- 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
- d) le attività di controllo sull'osservanza di:

1) prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 2) disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della 1. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; 3) disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute emanati dal comune ai sensi del presente articolo; e) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa; f) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico; g) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di: 1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1); 3) provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della 1. 447/1995; h) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della 1. 447/1995; i) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale; 1) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno; m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per

il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o

abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria

di

parziale o

totale di determinate attività .

# Sezione VI Inquinamento atmosferico

#### **ARTICOLO 111**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria compresi tra i

valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo Stato,

nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle

quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento

dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani od

industriali;

b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o

compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei

piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali  $\grave{\mathrm{e}}$ 

necessario assicurare una speciale protezione
dell'ambiente;

c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base

della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee

guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente

inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in

relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la

tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la

qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi

dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato,

nonchè , per talune categorie di impianti, la determinazione di

particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

e) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di

rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione

dell'inventario regionale delle emissioni;

f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da

trasmettere ai ministeri competenti;

g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici,

ivi compresa la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle

metodologie dei relativi corsi di formazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali

di formazione professionale.

#### **ARTICOLO 112**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega

di cui al comma 2, concernenti:

- a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche;
- b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario

provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri

generali dettati dallo Stato.

2. E' delegato altresì alle province l'esercizio delle funzioni e dei  $\,$ 

compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la

costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già

esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonchè la revoca delle autorizzazioni stesse.

# Sezione VII Inquinamento elettromagnetico

#### **ARTICOLO 113**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di

assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi

della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificata dalla legge 31

luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e

radiotelevisivo);

- b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni
- di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonchè la vigilanza
- sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa

vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e

sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti

di radiocomunicazione destinati all'emittenza radiotelevisiva.

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

a) la valutazione dei progetti di risanamento nonchè la vigilanza

sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa

vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e

sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti:

- 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni
- satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile;
- 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio;
- 3) elettrodotti aventi tensione inferiore a 150 KV.

#### **ARTICOLO 115**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si

intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel

comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

non espressamente riservati alla Regione e non conferiti

agli altri
enti locali. In particolare i comuni esercitano le
funzioni ed i
compiti attribuiti dalla presente legge concernenti la
valutazione dei
progetti di risanamento nonchè la vigilanza
sull'osservanza dei
limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente
in materia di
tutela dall'inquinamento elettromagnetico e
sull'esecuzione delle
azioni di risanamento in relazione agli impianti di
telefonia mobile.

## Sezione VIII Gestione dei rifiuti

### **ARTICOLO 116**

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27.

# CAPO V RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

#### **ARTICOLO 117**

(Oggetto)

1. Le funzioni amministrative relative alla materia

"risorse idriche e

difesa del suolo" attengono alla tutela, alla disciplina ed

all'utilizzazione delle risorse idriche sia sotterranee che

superficiali, ivi compresi le opere e gli impianti di irrigazione,

nonchè alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del

 ${\tt suolo}\,,$   ${\tt comprensivo}$  anche della bonifica, degli abitati e delle opere

infrastrutturali.

### **ARTICOLO 118**

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra

Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo  $\grave{\mathrm{e}}$ 

disciplinata dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

## CAPO VI LAVORI PUBBLICI

### **ARTICOLO 119**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla progettazione,

all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere

pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle

riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi finanziamenti nonchè all'individuazione delle zone sismiche.

#### **ARTICOLO 120**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare:
  - 1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
  - 2) le opere relative ai porti;
- 3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le
- opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
- 4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione;
- 5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo
- sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi
- dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
- (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato
- dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
- (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui
- progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con
- il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti
- locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale;

c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e

d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla

Regione nonchè le retrocessioni;

d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei

programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno,

cofinanziamento statale e dell'Unione europea;

- e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.
- 2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono

riservate alla Regione, in assenza delle autorità portuali, le

funzioni concernenti le attività di escavazione dei porti.

3. E' altresì  $\,$  riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni

delegate dallo Stato concernenti:

a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di

tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3,

della 1. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi

dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs.

112/1998 ed in particolare gli interventi di ripristino, in seguito ad

eventi bellici od a calamità naturali;

b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la

fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse

le strade ed autostrade.

#### **ARTICOLO 121**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte

salve le deleghe

di cui ai commi 2 e 3, concernenti:

a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo

3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per

l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani

settoriali regionali;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere

pubbliche di competenza delle province ed in particolare:

- 1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati
- alle province;
- 2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;
- 3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo

sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi

dell'articolo 2, comma 108, della 1. 662/1996, come modificato

dall'articolo 23, comma 1, della 1. 449/1997;

c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione inferiore a  $150\,$  KV.

- 2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale

nonchè le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;

b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di

urgenza relativi alle opere pubbliche di competenza provinciale

nonchè di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da

eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le

opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio

1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,

lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;

c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29

dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel

proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e

dei nuclei di sviluppo industriale.

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs.

112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, alla Provincia di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

#### **ARTICOLO 122**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
- s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel
- comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
- non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri
- enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3. In
- particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti
- dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e
- straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo
- 3, comma 1, lettera a) della 1. 23/1996, nel rispetto delle
- indicazioni dei piani settoriali regionali;
- b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere
- pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare:
- 1) gli interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
- 2) le opere relative all'edilizia di culto;
- 3) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e
- beneficienza pubblica;
  - 4) le attrezzature fisse dei mercati locali;

5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati

ai comuni;

6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse

comunale e le opere di elettrificazione rurale;

7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo

sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo

2, comma 108, della 1. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della 1. 449/1997.

2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi

relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo

quanto stabilito dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo

3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per  $\,$ 

l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali).

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa

dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, al Comune di Roma

è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio comunale,

l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la

realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e

finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

## CAPO VII VIABILITA'

### **ARTICOLO 123**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"viabilità " attengono alla programmazione, alla progettazione,

all'esecuzione, alla manutenzione ed alla gestione delle strade non

rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa

la nuova costruzione ed il miglioramento di quelle esistenti, alla

loro classificazione e declassificazione nonchè alla viqilanza sulle strade stesse.

#### **ARTICOLO 124**

concernenti:

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economico-sociale e della pianificazione

territoriale

regionale, ed in particolare:

- 1) la programmazione pluriennale degli interventi di
- realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un
- ordine di priorità , sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
- 2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione

straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità , sulla

base delle risorse finanziarie disponibili;

- 3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione,
- alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria regionale;
  - 4) la definizione di criteri, di direttive e di

prescrizioni tecniche

per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza

della rete viaria regionale;

5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni

per le licenze e le concessioni nonchè per l'esposizione di

pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete

viaria regionale;

6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani

finanziari delle società concessionarie autostradali;

b) l'individuazione della rete viaria regionale, che è costituita

dalle strade ed autostrade di proprietà della Regione, nonchè la

classificazione e la declassificazione delle strade regionali e

provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992,

relativamente alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;

c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento,

di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale,

nonchè la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione

delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione;

- d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e
- l'adeguamento delle stesse;
- e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di  $\!\!\!$

autostrade;

- f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente
- all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani

finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c) ad f)possono

essere applicate anche per specifiche tratte di rete viaria regionale non autostradale.

(Funzioni e compiti delle province)

```
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi
1, 3 e 4, le
province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta
salva la delega
di cui al comma 2, concernenti:
a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano
catastale
delle strade provinciali;
b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei
confronti dei
comuni singoli od associati e delle comunità montane,
per
l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle
infrastrutture
di servizio nelle zone rurali, con particolare
riferimento alla
viabilità ;
c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la
riscossione, come
entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze,
alle concessioni
ed all'esposizione della pubblicità lungo od in vista
delle strade
trasferite ai sensi del comma 3;
d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la
viqilanza
delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni
previste dal d.lqs.
285/1992;
e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione
pluriennale
ed annuale della Regione di cui all'articolo 124, comma
1, lettera a),
numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria
regionale, ai
sensi dell'articolo 206.
2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle
funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti la gestione, la
manutenzione
ordinaria e straordinaria e la vigilanza della rete
viaria regionale,
ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992,
con esclusione
delle tratte gestite dalla Regione mediante le
concessioni di cui
all'articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione
delle previsioni
dei programmi pluriennaii ed annuali e nel rispetto dei
criteri di cui
```

allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5).

3. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

#### **ARTICOLO 126**

(Accordi di programma)

- 1. Al fine di garantire omogeneità nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonchè per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
- 2. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di programma con le province territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere da realizzare, le modalità progettuali ed i reciproci impegni ed oneri.

#### **ARTICOLO 127**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,
- s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel
- comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
- non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri
- enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i
- compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) la classificazione delle strade comunali;
- b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale
- delle strade comunali, vicinali e rurali;
- c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
- delle strade comunali, vicinali e rurali, ivi comprese le funzioni
- previste dal d.lgs. 285/1992.

# CAPO VIII TRASPORTI Sezione I Ambito del conferimento

### **ARTICOLO 128**

(Oggetto)

- 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
- "trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto di persone e
- merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee
- tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni
- tipo, automobilistiche, anche se la parte non prevalente del percorso
- si svolge nel territorio di un'altra regione, nonchè agli autoservizi pubblici non di linea.

(Funzioni e compiti della Regione)

```
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi
1 e 4, sono
riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto
nel comma 2
dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti
amministrativi di cui all'articolo 6 della legge
regionale 16 luglio
1998, n. 30, anche quelli concernenti:
a) l'estimo navale;
b) il rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale;
c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della
navigazione
interna per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti
di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione
effettuata dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 1995
(Identificazione delle aree demaniali marittime escluse
dalla delega
alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24
luglio 1977, n.
616), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996,
n. 136,
supplemento ordinario;
d) il rilascio di concessioni di beni del demanio
marittimo e di zone
del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree
escluse
dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995;
e) la programmazione degli interporti e delle
intermodalità, con
esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1,
lettera g),
del d.lgs. 112/1998;
f) la programmazione del sistema portuale relativamente
agli scali di
rilievo regionale ed interregionale;
g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati
all'accertamento
```

medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli.

(Funzioni e compiti delle province)

```
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi
1, 3 e 4 e
fatta salva la delega di cui al comma 2, le province
esercitano, in
conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso
articolo, oltre
alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi
dell'articolo 7, della
1.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato
concernenti:
a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività
svolte
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per
conducenti di veicoli
a motore;
c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli
insegnanti ed
istruttori di autoscuola;
d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di
autoriparazione per
l'esecuzione delle revisioni ed il controllo
amministrativo delle
imprese autorizzate;
e) il controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella
nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci
per conto
proprio;
g) gli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di
autotrasportatore di
persone su strada e dell'idoneità ad attività di
consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni
dell'albo
nazionale degli autotrasportatori.
2. E' altresì delegato alle province, oltre
all'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi
degli articoli
8 e 9 della 1.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli
concernenti:
```

a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel

territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in

condizione di eccezionalità ;

b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole

eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali;

- c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie;
- d) i porti lacuali e di navigazione interna;
- e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le

condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune d'interesse

regionale;

- f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza;
- g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione,
- ai sensi dell'articolo 4 della 1. 21/1992 e la promozione di forme di
- collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
- h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8,
- del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni

interessati;

- i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per
- l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad

autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva,

entrambe da istituirsi presso ogni provincia.

### **ARTICOLO 131**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi
   e 3,
- s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel
- comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
- non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri
- enti locali. In particolare, i comuni esercitano, oltre alle funzioni

ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della 1.r. 30/1998, quelli attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e le relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130, comma 2, lettera e), della presente legge; b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla 1. 21/1992, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri

#### **ARTICOLO 132**

(Funzioni delle CCIAA)

enti ai sensi del presente capo.

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, salvo quanto stabilito nell'articolo 130, comma 2, lettera i).

## CAPO IX PROTEZIONE CIVILE

#### **ARTICOLO 133**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla

materia

"protezione civile" attengono alla previsione ed alla prevenzione dei

rischi derivanti da eventi calamitosi, alla riduzione degli effetti

determinati dagli stessi, agli interventi di soccorso e di assistenza

alle popolazioni colpite dalle calamità ed a quelli necessari per

favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite  $% \left( \frac{1}{2}\right) =\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) +\frac{1}{2}\left( \frac{1}{2}\right) +\frac{1}$ 

da eventi calamitosi.

#### **ARTICOLO 134**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi  $1 \ e \ 4$ , sono

riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione

civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) la predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei

rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

c) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani

provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.

225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e

dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;

d) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali,

comunali ed intercomunali di emergenza;

- e) le intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998;
- f) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del
d.lgs.

112/1998;

g) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi

determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della 1. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'utilizzo del volontariato, la tenuta dell'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, come modificata dalla presente legge, nonchè la vigilanza sulle attività delle organizzazioni volontariato che operano in materia di protezione civile, nell'ambito delle funzioni di propria competenza; 1) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi; m) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale; n) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati; o) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

#### **ARTICOLO 135**

(Funzioni e compiti delle province)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi
- 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega

di cui ai commi 2 e 3, concernenti:

a) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani

provinciali di emergenza;

b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di

previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai

programmi di cui all'articolo 134, comma  ${\tt 1}$  , lettera  ${\tt b}$ ), con

l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato

che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle

funzioni di propria competenza;

d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture

provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura

tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo

- 2, comma 1, lettera b), della 1. 225/1992;
- e) l'approntamento di sistemi di controllo e di allarme per una

tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di

eventi calamitosi;

f) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnicoscientifici per

ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la

loro trasmissione alla Regione;

g) la raccolta, nell'ambito provinciale, sulla base degli elementi

forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di

accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per

interventi di soccorso ed assistenza.

#### **ARTICOLO 136**

(Funzioni e compiti dei comuni)

```
    Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi
    e 3,
```

s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel

comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri

enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i

compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi

regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche

nelle forme associative e di cooperazione previste dalla 1. 142/1990,

salvo quanto previsto dall'articolo 137;

b) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e

degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di

cui all'articolo 134, comma 1, lettera b);

c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla

preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi

in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi

urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di

protezione civile, dei servizi urgenti;

f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale

e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali,

nonchè la vigilanza sulle relative attività ;

g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici

relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione

dei dati stessi alla provincia;

h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di

pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui

all'articolo 135, comma 1, lettera g).

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le

comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel

comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato concernenti la predisposizione, sulla base

degli indirizzi regionali, dei piani intercomunali montani di emergenza.

# TITOLO V SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITA' CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

#### **ARTICOLO 138**

(Oggetto)

"sport".

- Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo
   comma 1,
- lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni
- e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore
- organico di materie "servizi alla persona ed alla comunità ".
- 2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni
- ed i compiti amministrativi in materia di "tutela della salute",
- "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "lavoro", "beni, attività culturali e spettacolo",

# CAPO II TUTELA DELLA SALUTE Sezione I Ambito di applicazione

### **ARTICOLO 139**

(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia

"tutela della salute" attengono alla prevenzione delle malattie e

degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; alla promozione,

alla cura, al mantenimento e al recupero della salute fisica e  $\,$ 

psichica della popolazione, in coerenza con gli obiettivi del Servizio

Sanitario Nazionale (SSN) ed agli interventi profilattici e

terapeutici riguardanti la salute animale e la salubrità dei prodotti

di origine animale.

#### **ARTICOLO 140**

(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle

funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "tutela della

salute" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai

sensi dell'articolo 189, comma 2.

## Sezione II Salute umana

#### **ARTICOLO 141**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria
- svolte attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende

ospedaliere ed, in particolare:

- 1) l'educazione sanitaria;
- 2) l'igiene pubblica;
- 3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
- 4) l'assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero diurno:
  - 5) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;
- 6) l'assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare ed ambulatoriale;
- 7) l'assistenza termale;
- 8) l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica ambulatoriale
- e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
  - 9) l'assistenza farmaceutica;
  - 10) la riabilitazione fisica e psichica;
- 11) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali
- siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
- 12) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza

pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione
cosciente e
responsabile;

13) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di

```
istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado;
 14) l'igiene e la medicina del lavoro nonchè la
prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali;
15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle
attività
sportive;
16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra
prestazione
medico-legale spettanti al SSN;
17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei
requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
richiesti per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture
pubbliche e private, in conformità ai requisiti minimi
fissati con il
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
(Approvazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private),
pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42
supplemento
ordinario;
 18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture
pubbliche e private
che operano a livello infraregionale, sulle attività di
servizio rese
dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali,
nonchè
sull'attività delle organizzazioni di volontariato che
operano in
materia;
 19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul
commercio,
sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze
pericolose;
 20) il controllo dell'idoneità dei locali ed
attrezzature per il
commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed
artificiali e
di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, nonchè
il
controllo sulla radioattività ambientale;
 21) l'igiene della produzione, lavorazione,
distribuzione e commercio
degli alimenti e delle bevande;
 22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei
prodotti
dietetici e per gli alimenti della prima infanzia;
 23) la vigilanza sulle farmacie;
b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario;
c) le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere e, in
```

#### particolare:

- 1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità
- sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione degli
- ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire
- in azienda, nonchè la costituzione in azienda dei presidi ospedalieri
- con i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  $30\,$
- dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
- a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
- successive modifiche;
- 2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei servizi e
- dell'attività destinata alla tutela della salute;
- 3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle
- aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del
- patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di destinazione
- alle unità sanitarie locali;
- 4) la fissazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle
- aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonchè
- di tutti i soggetti accreditati;
- 5) l'attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei
- confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
- ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione ed alla
- valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;
- 6) la nomina degli organi di gestione;
- 7) la vigilanza ed il controllo.
- d) la determinazione degli standard di qualità che costituiscano
- requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e
- private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera a),
- numero 17);

territoriale;

- e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle relative a:
- 1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza ed in
- regime di ricovero diurno;
- 2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale;
- 3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e
  - 4) prestazioni di assistenza termale;
  - 5) assistenza domiciliare a carattere sanitario;
  - 6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e

```
medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
igiene degli
alimenti e della nutrizione.
f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a
regolamentare
l'apporto alle attività assistenziali del SSN da parte
delle facoltà
universitarie di medicina;
q) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e
riabilitazione
delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonchè la
gestione
dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti
ausiliari;
h) l'organizzazione delle attività trasfusionali, in
attuazione della
legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività
trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di
plasmaderivati);
i) la pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 175
(Norme in materia di pubblicità sanitaria e di
repressione
dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), ad
esclusione
delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati
allo Stato di
cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge;
1) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sanitaria;
m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per
l'apertura e
l'esercizio degli stabilimenti termali e per
l'imbottigliamento delle
acque minerali;
n) la verifica di conformità :
 1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di
attività , di
strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di
produzione, di
modalità di lavorazione, di sostanze e di prodotti ai
fini del
controllo preventivo, nonchè la vigilanza successiva,
ivi compresa la
verifica dell'applicazione delle buone pratiche di
laboratorio;
 2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione
alla
pubblictà ed all'informazione scientifica dei medicinali
e dei
presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in
commercio e delle
caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui
all'articolo 9
del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a livello
regionale e
infraregionale;
```

sanità pubblica,

p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonchè la rapida

allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla competenza

regionale;

q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, di

sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel rispetto delle forme

di coordinamento assicurate dallo Stato;

r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di

medicina dello sport;

s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al decreto

del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento

concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di

micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1997, n. 11;

t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di

ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla prevenzione,

igiene e controllo della stato di salute dei lavoratori; u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai

fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed

infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per

l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali;

v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dell'impiego

dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modifiche.

2. E' altresì  $\,$ riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i prodotti cosmetici.

3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la competenza

all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per

emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di dimensione sovracomunale.

### **ARTICOLO 142**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1).

# **ARTICOLO 143**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione
  attraverso la conferenza locale per la sanità;
  b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature
  per il deposito e la vendita di prodotti alimentari.
- 2. E' altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti termali nonchè all'imbottigliamento delle acque minerali.
- 3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità

#### sanitaria locale:

a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed

urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione

comunale;

b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli

accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di

persone affette da malattia mentale;

c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti

affetti da malattie infettive.

# Sezione III Sanità veterinaria

## **ARTICOLO 144**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono

riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini
- in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, espletate a

favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle aziende

unità sanitarie locali;

- b) la prevenzione ed il controllo del randagismo;
- c) l'individuazione delle modalità di raccordo funzionale tra i

dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali e

gli istituti zooprofilattici, al fine di coordinare le attività di

sanità pubblica veterinaria;

- d) la profilassi e la polizia veterinaria;
- e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria:

- 1) sugli animali destinati all'alimentazione umana;
- 2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione;
- 3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e

sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla

riproduzione, sull'allevamento e sulla sanità animale, sui farmaci di

uso veterinario;

- f) le aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma
- 1, lettera c).
- 2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), mediante le aziende unità sanitarie locali.

# **ARTICOLO 145**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti

dallo Stato concernenti l'espressione del parere sull'individuazione

degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui

all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1), nonchè quelli

previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della

legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34.

2. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi concernente la liquidazione degli indennizzi

per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.

# **ARTICOLO 146**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma
   ,
- s'intendono attribuite ai comuni, in conformità a quanto stabilito  $\ensuremath{\mathsf{s}}$
- nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
- amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non
- conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano
- le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente
- legge, concernenti:
- a) la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture esistenti;
- b) il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle
- strutture;
- c) la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli
- affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili
- pubblici;
- d) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla
- protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
- 2. Resta attribuita al sindaco, in qualità di autorità sanitaria
- locale, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile
- ed urgente in materia di sanità veterinaria per emergenze nel
- territorio comunale e gli altri compiti ad esso affidati dal
- regolamento di polizia veterinaria.

# **ARTICOLO 147**

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma
- 1, le

comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel

comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

dei comuni in materia di sanità veterinaria, qualora l'ambito

territoriale degli stessi coincida con il territorio della comunità .

# CAPO III SERVIZI SOCIALI

## **ARTICOLO 148**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"servizi sociali" attengono a tutte le attività relative alla

predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento,

o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le

situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra

nel corso della sua vita, al fine di concorrere alla realizzazione di

un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e

libero sviluppo della persona e delle comunità .

# **ARTICOLO 149**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi  $1 \ e \ 4$ , sono

riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio-assistenziali; b) la promozione ed il coordinamento operativo dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi sociali; c) la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi socio-assistenziali, nonchè dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali degli stessi, nel rispetto degli standard essenziali determinati a livello nazionale; d) la determinazione dei criteri e dei parametri di reddito per il concorso al costo delle prestazioni socio-assistenziali; e) la definizione delle modalità e dei criteri della vigilanza sui servizi socio-assistenziali e sulle attività svolte dagli enti privati; f) la definizione, in collaborazione con gli enti locali, dei criteri e degli standard da utilizzare nel processo di informatizzazione dei servizi socio-assistenziali, anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale; g) la promozione ed il sostegno di modalità organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione dei servizi sociali con gli altri servizi territoriali; h) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; i) il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, ivi compresi i tossicodipendenti, gli alcoldipendenti e gli psicolabili; 1) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione in favore di portatori di handicap, nonchè la produzione di sussidi didattici e m) la promozione dell'attività consultoriale;

n) la tenuta del registro regionale degli enti privati

che svolgono

attività di assistenza sociale nell'ambito del territorio regionale;

o) la promozione di una rete di centri di accoglienza degli immigrati

extracomunitari, nonchè la determinazione dei requisiti gestionali e

strutturali dei centri medesimi;

- p) le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza
  (IPAB);
- q) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel

rispetto della legislazione statale e degli atti governativi di

indirizzo e coordinamento, ad iniziative di soccorso a favore di

profughi, di rifugiati, di prigionieri e di popolazioni coinvolte in

eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e

situazioni di denutrizione e di carenze igienicosanitarie.

2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti

locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la

promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore

degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e

sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro

inserimento nella società .

# **ARTICOLO 150**

(Funzioni e compiti delle province)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le
- province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5,
- comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti

in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito

nella legge 18 marzo 1993, n. 67;

b) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi

dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza);

c) la localizzazione dei presidi assistenziali e la formulazione del

parere sulla determinazione da parte della Regione, degli ambiti

territoriali adeguati alla gestione dei servizi;

d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o di case

rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione delle richieste

di contributo;

e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in

materia socio-assistenziale.

2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la

Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i compiti

amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere

sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei

nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per

favorire il loro inserimento nella società .

# **ARTICOLO 151**

(Funzioni e compiti dei comuni)

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma
 ,

s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei

commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti

amministrativi non espressamente riservati alla Regione e

conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano

le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi

socio-assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi quelli

relativi ai tossicodipendenti ed agli alcoldipendenti;

b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, ai minori illegittimi,

abbandonati o esposti all'abbandono;

c) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato

operanti in materia;

d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di assistenza

familiare;

e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per

stranieri extracomunitari;

- f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi dell'articolo
- 62 della 1. 6972/1890;
- g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e

la vigilanza su tali servizi e sull'attività degli enti privati e

delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale;

- h) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
- 2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo

Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti

amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere

sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei

nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per

favorire il loro inserimento nella società .

# CAPO IV ISTRUZIONE SCOLASTICA

### **ARTICOLO 152**

(Oggetto)

- 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
- "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla
- gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la
- concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e
- dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

## **ARTICOLO 153**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
- riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2
- dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

#### concernenti:

- a) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie
- dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai
- servizi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dei
- docenti della scuola materna comunale, nell'ambito dell'esercizio
- delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione

#### professionale;

- b) gli interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di
- scolarità e di promozione educativa;
- c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto
- delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei
- consigli scolastici distrettuali;
- d) l'assicurazione dei beneficiari di cui all'articolo 3 della l.r.
- 29/1992 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche,
- parascolastiche ed al trasporto;
- e) gli interventi per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;
- f) la fornitura, in carenza di interventi comunali, di

attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici; g) gli interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/1992, nonchè quelli per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative.

- 2. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato concernenti:
- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right) \left($

formazione professionale;

- b) la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica,
- sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con il
- piano regionale;
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali

interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al

miglioramento dell'offerta formativa;

- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) \left($

delle funzioni conferite.

### **ARTICOLO 154**

concernenti:

(Funzioni e compiti delle province)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
- a) in relazione all'istruzione secondaria superiore:
  - 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la

soppressione di

scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle

istituzioni scolastiche;

- 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per
- gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
- 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
- attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
- 6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito

delle funzioni conferite;

- 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
- scioglimento degli organi collegali scolastici a livello territoriale;
- 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni

scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera

a), numero 8).

- 2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative
- di cui all'articolo 155, comma 2.
- 3. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi;
- b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la

crescita educativa dei cittadini;

c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai

comuni;

- d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus,
- di attrezzature per cucine e refettori scolastici.

# **ARTICOLO 155**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma

2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e

conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano

le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla

legge, concernenti:

- a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola:
- 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di

scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle

istituzioni scolastiche;

- 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per
- gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
- 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle

attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

- 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- 6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito

delle funzioni conferite;

- 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
- scioglimento, sugli organi collegali scolastici a livello territoriale;
- 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni della

scuola materna e primaria;

- b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
- c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di

utenza disagiate;

d) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole

secondarie superiori;

- e) l'istituzione di residenze e convitti;
- f) il servizio di mensa scolastica;
- g) il servizio di trasporto;
- h) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.
- 2. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunità montane
- e d'intesa con le autorità scolastiche, assumono iniziative concernenti:
- a) l'educazione degli adulti;

- b) gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza
- e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola;
- e) gli interventi perequativi;
- f) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

## **ARTICOLO 156**

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.

# CAPO V FORMAZIONE PROFESSIONALE

# **ARTICOLO 157**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"formazione professionale" attengono agli interventi volti al primo

inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi attività di lavoro e per

qualsiasi finalità , alla formazione continua, permanente e ricorrente, a quella conseguente a riconversione di attività produttive ed alla vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

## **ARTICOLO 158**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attività professionali ad esse equiparate e dei

conseguenti
indirizzi della programmazione didattica;

b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale;

c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle

convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della

legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23;

d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica, in relazione ad aree professionali

specifiche;

e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei

fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in

materia di formazione professionale);

f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle

attrezzature adibite alla formazione professionale; g) la promozione delle attività di supporto di cui all'articolo 11 della l.r. 23/1992; h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorità scolastiche, anche tramite le province, con il sistema scolastico di all'articolo 13 della l.r. 23/1992; i) il raccordo con il sistema produttivo; 1) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza; m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo svolgimento dei corsi privati non finanziati, nonchè, in via straordinaria, la vigilanza ed il controllo delle attività degli stessi; n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti professionali concernenti anche l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo ed il finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

# **ARTICOLO 159**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro; b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992;

- c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della
- 1.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti
  formativi;
- d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della
- 1.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto
- l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base;
- e) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di formazione
- professionale e delle strutture alternative ed aziendali;
- f) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione
- professionale, per la parte di propria competenza;
- g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture
- trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle
- forme previste dalla 1. 142/1990, ed in particolare:
- 1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed
- attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative,
- presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di
- prevenzione e pena, nonchè la gestione delle attività formative in agricoltura;
- 2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere
- convittuale e semiconvittuale;
- 3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative
- gestite da comuni, in convenzione con la Regione;
- 4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura;
- 5) l'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di
- sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della
- formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della

#### Regione;

- 6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici
- progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi,
- in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed
- offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione;
- 7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione,
- di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del
- personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento
- professionale;
- 8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in

caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonchè il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione;

h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai venticinque anni; i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attività dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.

# CAPO VI LAVORO

## **ARTICOLO 160**

(Oggetto)

- 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia
- "lavoro" attengono alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per
- il collocamento e l'orientamento al lavoro, nonchè alla relativa
- integrazione con le politiche e le attività in materia di formazione professionale e di istruzione.

# **ARTICOLO 161**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, anche quelli concernenti:

a) l'individuazione dei settori di priorità nei quali attivare i cantieri scuola e lavoro;
b) la formulazione dei criteri di priorità sulla base dei quali predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili;
c) la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento di

propri progetti di cantieri scuola e lavoro; d) la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.

# **ARTICOLO 162**

(Funzioni e compiti delle province)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della 1.r. 38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti:
- a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro;
- b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso.

## **ARTICOLO 163**

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3,

s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel

comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri

enti locali, fatta salva la delega di cui all'articolo 22 della l.r. 38/1998.

CAPO VII BENI CULTURALI - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPETTACOLO Sezione I

Ambito di applicazione

# **ARTICOLO 164**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "beni culturali" attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia, alla

conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni,

rientranti nella competenza regionale e locale, d'interesse

archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che

rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni

significative della creatività , della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"attività culturali" attengono ad ogni azione diretta a promuovere le

attività rivolte a formare ed a diffondere espressioni della cultura e dell'arte.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"spettacolo" attengono alla promozione della presenza omogenea ed

equilibrata sul territorio regionale delle attività teatrali,

 ${\tt musicali},$  di danza ed audiovisive ed alla valorizzazione della

qualità delle attività stesse.

# Sezione II Beni culturali

### **ARTICOLO 165**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono  $\,$ 

riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle attività

svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro,

concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento
degli obiettivi
programmatici;

```
b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali;
```

c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla

definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato,

gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di

valorizzazione di beni culturali e gli enti o soggetti che partecipano

a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero

prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito, ai sensi

dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352

(Disposizioni sui beni culturali), nonchè la stipulazione della

convenzione stessa per attività di preminente interesse regionale;

d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell'apposizione di

vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni

vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse

storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione;

e) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne

trasferisca la facoltà alla Regione;

f) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei

servizi culturali pubblici e privati di cui al titolo II, capo III,

della 1.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale;

g) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti

locali, ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali;

h) la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi

culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di

programmazione, nonchè ad idonee forme integrative di gestione su

base sistemica;

i) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed

istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la

costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione

bibilografica e documentale nazionali ed internazionali;

1) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la

diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti

all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997; m) l'attività di inventariazione e di catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali; n) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali pubblici e privati, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT); p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali; q) il censimento, la catalogazione, la documentazione e lo svolgimento dell'attività finalizzata alla conservazione dei beni culturali ed ambientali; r) la promozione e l'attuazione d'iniziative finalizzate alla produzione ed alla pubblicazione di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo; s) la raccolta e l'organizzazione dei dati e la ricerca possibile fonte, anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi; t) la promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con enti pubblici e privati, nonchè l'incentivazione ed il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti locali nelle materie di competenza del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 31. 2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, assumendo iniziative per la loro sicurezza e per il mantenimento della loro integrità materiale e del loro valore.

3. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed anche mediante il coordinamento

e lo sviluppo di sistemi integrati di servizi, nell'esercizio delle

funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni

culturali, migliorandone le condizioni di conoscenza e di conservazione ed incrementandone la fruizione, con particolare

riquardo a:

- a) il miglioramento della conservazione dei beni;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione della loro

conoscenza;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie

svantaggiate;

- d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche
- e di convegni in collaborazione con università ed altre istituzioni

culturali;

- e) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e divulgativo
- in collaborazione con istituti d'istruzione;
- f) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed
- all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la
- connessione fra beni culturali ed ambientali diversi, in collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo;
- h) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti
- dei beni o ad operazioni di recupero, di restauro e di acquisizione;
- i) l'orgazzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse
- scientifico-culturale, ivi compresa la documentazione, la catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni.
- 4. La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine

dell'individuazione di metodologie comuni per:

a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni

culturali ed ambientali, nonchè per lo sviluppo delle relative banche

dati, in un sistema informativo integrato;

b) l'attività tecnico-scientifica di restauro dei beni culturali e

per le connesse attività di ricerca e di documentazione degli

interventi.

5. E' altresì riservato alla Regione l'esercizio, tramite la

soprintendenza regionale ai beni librari, delle funzioni e dei compiti

amministrativi delegati dallo Stato concernenti la tutela

patrimonio librario raro e di pregio.

## **ARTICOLO 166**

(Funzioni e compiti delle province)

```
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi
1, 3 e 4, le
province esercitano, in conformità a quanto previsto nel
comma 2
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti
amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge,
concernenti:
a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei
servizi
culturali e scientifici di interesse provinciale, per i
quali
adottano i relativi regolamenti;
b) la promozione della cooperazione tra enti locali per
la
programmazione e la gestione delle strutture e dei
servizi culturali,
anche mediante l'istituzione di appositi organismi
tecnici di
coordinamento;
c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli
enti locali
interessati, per la definizione degli ambiti territoriali
dei sistemi
dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie
attività di
ricerca e di programmazione, nonchè ad idonee forme
integrative di
gestione su base sistematica, di cui all'articolo 165,
comma 1,
lettera h);
d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei
comuni privi di
biblioteca, di attività alternative ed integrative di
servizio di
lettura, anche mediante forme di cooperazione
intercomunale che
possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche
esistenti
nell'area interessata;
e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del
territorio,
la costituzione e la gestione di archivi di dati conformi
al sistema
informativo regionale;
```

f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che

organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali

di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che

partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro

ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito,

secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);

g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni

culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e

le associazioni culturali, la scuola e l'università;

h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed

informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed

all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c);

i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di

vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni

vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse

storico o artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione,

dandone comunicazione alla Regione;

1) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne

trasferisca la facoltà alla provincia.

2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la

Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi

concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di

cui all'articolo 165, comma 2.

3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni,

mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle

funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni

culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.

4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, la

Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di

cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167

comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma.

### **ARTICOLO 167**

(Funzioni e compiti dei comuni)

```
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma
s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto
previsto nei
commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i
compiti
amministrativi non espressamente riservati alla Regione e
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i
comuni esercitano
le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla
presente
legge, concernenti:
a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei
servizi culturali
e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i
relativi
regolamenti;
b) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti
che
organizzano o realizzano attività di valorizzazione di
beni culturali
di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti
che partecipano
a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro
ovvero
prestazione di servizi o cessione di beni a titolo
gratuito, secondo
lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera
c);
c) la rilevazione dei dati statistici ed informativi
relativi ai
servizi culturali, alle strutture ed all'utenza;
d) il collegamento con le altre istituzioni culturali
pubbliche e
private operanti nel proprio territorio e tra queste e le
associazioni
culturali, la scuola e l'università;
e) le forme di servizio diffuso di lettura ed
informazione sul proprio
territorio;
f) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di
volontariato
che operano in materia;
g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini
dell'apposizione di
vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza
```

sui beni

vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse

storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione,

dandone comunicazione alla Regione;

h) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne

trasferisca la facoltà al comune.

2. I comuni, singoli od associati, svolgono, in via concorrente con lo

Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti

amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni

culturali di cui all'articolo 165, comma 2.

3. I comuni, singoli od associati, cooperano con lo Stato, con la

Regione e con la provincia, mediante la commissione di cui

all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a

conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.

4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, il

Comune di Roma esercita nell'ambito del territorio comunale le

funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alla provincia ai sensi

dell'articolo 166 e dell'articolo 5 della 1.r. 42/1997.

#### Sezione III

# Promozione delle attività culturali

# **ARTICOLO 168**

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono

riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

#### concernenti:

a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno delle

iniziative di enti pubblici e privati che senza scopo di lucro

concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi

programmatici;

b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi

programmatici;

c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla  $\,$ 

definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato,

gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di

promozione delle attività culturali e gli enti o soggetti che

partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro

ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, ai

sensi dell'articolo 2, comma 5, della 1. 352/1997, nonchè la

stipulazione della convenzione stessa per iniziative di preminente

interesse regionale;

d) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie

dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto al

settore delle attività culturali, nell'ambito dell'esercizio delle

funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione

professionale;

e) la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e

multilaterali in favore dei giovani;

f) gli interventi per lo sviluppo di strutture destinate allo

svolgimento di attività culturali.

2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali, di norma

mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle

funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività

culturali, suscitandole e sostenendole, con particolare riguardo a:

a) gli interventi di sostegno a programmi culturali sul territorio

mediante ausili finanziari ed alla predisposizione di strutture per la

loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza

delle attività culturali ed a favorirne la migliore

diffusione; c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali; d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale; e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione; f) le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni ed a ricorrenze storiche; g) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonchè di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari; h) l'organizzazione di attività e di manifestazioni

valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonchè

ricerche eventualmente a tale fine necessari.

## **ARTICOLO 169**

finalizzate alla

di studi e

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c).

2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni,

di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla

promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.

## **ARTICOLO 170**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2,
- s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei

 ${\tt commi}$  2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i  ${\tt compiti}$ 

amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non

conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano

le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente

legge, concernenti:

- a) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che
- organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività

culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che

partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro

ovvero prestazioni di servizi o cessione di beni a titolo gratuito,

secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1,
lettera c);

- b) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano in materia.
- 2. I comuni cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia,

di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla

promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.

# Sezione IV Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali

## **ARTICOLO 171**

(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)

- 1. La commissione regionale per i beni e le attività culturali,
- istituita dall'articolo 154 del d.lgs. 112/1998, è la sede permanente
- per la cooperazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli
- altri organi ivi rappresentati, per quanto riguarda la valorizzazione
- dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di cui
- agli articoli 165, comma 3, e 168, comma 2, della presente legge.
- 2. La commissione è composta, ai sensi del citato articolo  $154\ \mathrm{del}$
- $d.lgs.\ 112/1998$ , da tredici membri, che restano in carica tre anni, e

possono essere confermati, designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e

tecnologica;

- c) due dalla Giunta regionale;
- d) due dall'associazione regionale dei comuni;
- e) uno dall'associazione regionale delle province;
- f) uno dalla conferenza episcopale regionale;
- g) due dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) tra
- le forme imprenditoriali locali.
- 3. I componenti designati dalla Giunta regionale e dalle associazioni
- regionali dei comuni e delle province sono individuati tra dirigenti
- regionali ed esperti in materia.
- 4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio

decreto, provvede contestualmente alla:

- a) costituzione della commissione sulla base delle designazioni di cui
   al comma 2;
- b) nomina del presidente, individuato tra i componenti della stessa

commissione, previa intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

## **ARTICOLO 172**

(Funzioni e compiti della commissione)

- 1. La commissione di cui all'articolo 171, al fine di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti:
- a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e dei piani regionali in materia di beni e di attività

culturali, anche con

articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i tempi e le

modalità previsti dalla programmazione regionale;

b) redige, entro il trenta giugno di ciascun anno, l'elenco delle

iniziative culturali di preminente interesse regionale e locale che la

Regione, le province ed i comuni intendono realizzare nel triennio

successivo e ne propone l'inserimento nel calendario che il Ministro

per i beni culturali ed ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, della 1. 352/1997.

- 2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti:
- a) supporto tecnico per il monitoraggio sull'attuazione delle

iniziative di cui al comma 1;

b) consulenza alle amministrazioni statale, regionale e locale, in

ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

- 3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.
- 4. La Giunta regionale, presso la quale ha sede la commissione,

provvede ad adottare gli atti necessari per assicurare il funzionamento della commissione stessa.

# Sezione V Spettacolo

# **ARTICOLO 173**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) l'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo in un'ottica di

omogeneità della presenza delle relative attività nelle varie zone

del territorio regionale, anche mediante la concessione di sovvenzioni

ed ausili finanziari e la stipulazione di apposite convenzioni con gli

enti locali e con le compagnie teatrali, di danza e con gruppi

musicali;

- b) il sostegno, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato,
- delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei
- a valorizzarne la qualità e la progettualità;
- c) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle
- imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
- d) la diffusione della fruizione teatrale, musicale, della danza e del

cinema nelle scuole e nelle università , nel rispetto

degli indirizzi

definiti dallo Stato;

e) la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo con

finalità d'informazione e di documentazione, anche mediante

l'istituzione di un servizio pubblico di "mediateca";

f) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie di

corsi di formazione per il personale artistico e tecnico dello

spettacolo dal vivo ed audiovisivo, nell'ambito dell'esercizio delle

funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione

professionale, nel rispetto dei requisiti definiti dallo Stato;

g) la partecipazione alle fondazioni di cui al decreto legislativo 23

aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e

delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11,

comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), subentrate

agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate;

h) l'osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione

con gli enti locali e gli operatori del settore.

- 2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati a:
- a) garantire e ad incentivare il ruolo delle compagnie teatrali, di

danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone

un'equilibrata diffusione del circuito sul territorio e lo svolgimento

di rappresentazioni in località che ne sono sprovviste;

b) diffondere la cinematografia di qualità al fine di assicurare

un'equilibrata diffusione di film nazionali e comunitari nel circuito

cinematografico.

#### **ARTICOLO 174**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dalla presente legge, concernenti la partecipazione

all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti

dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a).

2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui

nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.

#### **ARTICOLO 175**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma
   ,
- s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei

 ${\tt commi}$  2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i  ${\tt compiti}$ 

amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non

conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano

le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente

legge, concernenti:

a) la partecipazione, in forma singola o associata, all'istituzione di

residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni

di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a);

b) la realizzazione degli interventi di restauro, di ristrutturazione

e d'adeguamento di sedi ed attrezzature destinate allo spettacolo e di

interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del

patrimonio storico ed artistico dello spettacolo.

2. I comuni, singoli o associati, cooperano con lo Stato, con la

Regione e con la provincia nell'esercizio delle funzioni

e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.

# CAPO VIII SPORT

## **ARTICOLO 176**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia

"sport" attengono alla promozione di manifestazioni, attività

sportive e ricreative, allo sviluppo del tempo libero ed alla

realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature.

## **ARTICOLO 177**

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono  $\,$
- riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2
- dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
- a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti
- dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei programmi
- straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva, di cui
- all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2

(Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti

sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive

di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore

delle attività di interesse turistico), convertito con modificazioni

dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;

b) il sostegno a manifestazioni e ad attività sportive di rilevanza

regionale, anche attraverso la concessione di contributi e

finanziamenti ad enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso al

credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;

c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attività

rivolte al tempo libero;

d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e di

sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti

nel settore nonchè sulla disponibilità e l'utilizzazione delle

relative strutture, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei

risultati;

e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per

l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.

## **ARTICOLO 178**

(Funzioni e compiti delle province)

- 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le
- province esercitano, in conformità a quanto previsto nel  $\operatorname{comma}\ 2$

dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione
- d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
- b) la collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta per

l'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature

sportive d'interesse comunale;

c) l'esame e l'istruttoria tecnica delle domande degli enti pubblici e

privati da ammettere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1,

lettere a), b) e d), della legge regionale 4 luglio 1979,
n. 51,

relativi a programmi per l'impiantistica sportiva, nonchè la

trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali

piani d'intervento con finanziamenti provinciali.

## **ARTICOLO 179**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2,
- s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei  $\ensuremath{\mathsf{n}}$
- commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti

amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non

conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano

le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente

legge, concernenti:

- a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione
- d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale;
- b) l'attuazione dell'istruttoria e il rilascio del parere in merito
- all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale.

# TITOLO VI VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

## **ARTICOLO 180**

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ed in conformità a quanto previsto nel criterio indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi nel settore organico di materie "Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e relativo regime autorizzatorio".

# CAPO II VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO

## **ARTICOLO 181**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alla vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni previste da leggi statali e regionali nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nonchè all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stesse.

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi  $1 \ e \ 4$ ,

nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2
e 3, e

nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti

regionali, nonchè gli enti locali esercitano di norma, in relazione

alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei

singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti

amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni

amministrative previste da leggi statali e regionali.

2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente

diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del  $\,$ 

compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che

provvede, altresì , ad introitare gli importi delle sanzioni stesse.

La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente

competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo

attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali

stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza

Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti.

# CAPO III POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO

## **ARTICOLO 183**

(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività rientranti nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nei quali vengono esercitate le competenze, anche delegate o subdelegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonchè al regime autorizzatorio di cui all'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 ed agli articoli 161 e 163 del d.lgs.

## **ARTICOLO 184**

112/1998.

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa riservati nei singoli settori organici di materie.
- 2. A tal fine, la Regione esercita, mediante specifico personale operante presso la Regione stessa o presso gli enti regionali, nonchè avvalendosi dei servizi di polizia locale, le funzioni ed

i compiti di polizia amministrativa concernenti in particolare:

a) le funzioni ed i compiti già di competenza del corpo forestale

dello Stato relativi a:

1) la vigilanza sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni di

massima di polizia forestale;

- 2) la vigilanza sulle aree naturali protette;
- 3) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento

degli incendi;

- 4) il supporto negli interventi di protezione civile;
- 5) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione
- di impatto ambientale;
- 6) ogni altro adempimento nell'ambito della tutela delle risorse ambientali;
- b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle cave;
- c) le funzioni ed i compiti di polizia delle acque di cui al testo

unico approvato con r.d. 1775/1933;

- d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica;
- e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria.
- 3. La Regione esercita, altresì , le funzioni ed i compiti conferiti  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1$

ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia

locale, ed in particolare:

a) detta le norme generali per l'istituzione del servizio, tenendo

conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

b) promuove iniziative per la formazione e

l'aggiornamento del

personale addetto al servizio di polizia locale, nell'ambito

dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali

di formazione professionale;

c) eroga contributi per il potenziamento dei servizi di polizia

locale;

d) determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi

distintivi di grado per gli addetti ai servizi di polizia locale e

stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità

d'uso;

- e) disciplina le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi
- in dotazione ai corpi od ai servizi.
- 4. La Regione provvede a:

a) la trasmissione al Commissario del Governo delle copie dei

regolamenti degli enti in materia di polizia locale, ai sensi

dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977;

b) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso

di mancato adeguamento, in relazione al settore del commercio, dei

regolamenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs.

114/1998.

## **ARTICOLO 185**

(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le

province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa

in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti

dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di

materie. A tal fine, le province possono istituire appositi servizi di

polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a

quanto stabilito dall'articolo 12 della 1. 65/1986 e dalla legge

regionale recante la disciplina della materia.

2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi

attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

3. Alle province è altresì attribuito il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più

province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è  $\,$ rilasciata dalla provincia

nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le

altre province interessate. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione

è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

## **ARTICOLO 186**

(Funzioni e compiti dei comuni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie.
- 2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
- 3. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto previsto dalla 1. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

## **ARTICOLO 187**

(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad esse conferiti dallo Stato o dalla Regione nei singoli

settori organici di materie, o ad esse delegati dalle province e dai singoli comuni, nonchè a quelli che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, a livello di comunità montana.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le comunità montane possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 12 della 1. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

# TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV, V E VI

## **ARTICOLO 188**

(Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante)

1. Con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 1, della 1. 59/1997, adottati in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante, si provvede ad individuare le specifiche funzioni da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 39 e 103, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni già conferite agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali o con la presente legge.

(Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità )

- 1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.
- 2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle normative statali di riordino del turismo e di razionalizzazione e riordino del SSN, si provvede ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanità , operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

## **ARTICOLO 190**

(Conferimento di ulteriori funzioni)

1. Per le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali, sono

individuate
con legge regionale le funzioni ed i compiti da
attribuire, delegare o
subdelegare agli enti locali e quelli da mantenere in
capo alla
Regione.

# CAPO II DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI CONFERITI

## **ARTICOLO 191**

(Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti)

 Salvo quanto stabilito nei commi successivi, l'effettivo esercizio

delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali

ai sensi dell'articolo 8, decorre dalla data di esecutività dei

provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane,

patrimoniali e finanziarie di cui agli articoli 192 e 193, ad

eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi confermati e

già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge,

ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati,

alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52,

comma 2, della l.r. 4/1997.

2. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti

conferiti ai sensi degli articoli 69, 70 e 71 è determinata con la

legge regionale di cui all'articolo 189, comma 1.

- 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge regionale  $\,$
- 7 luglio 1999, n. 6, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle

funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 94, nonchè

le modalità di esercizio delle stesse sono definite con la legge

regionale sul governo del territorio.

4. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti

conferiti dall'articolo 98 è determinata dalla normativa regionale di

settore emanata ai sensi dell'articolo 194, comma 4.

5. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998,

l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 153,

comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo

alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  $7\,$ 

della 1. 59/1997.

6. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998,

l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 158,

comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo

alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998.

7. Fino alla decorrenza, ai sensi del presente articolo, dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla

Regione agli enti locali, la Regione assicura l'esercizio di tali

funzioni e compiti attraverso le proprie strutture.

## **ARTICOLO 192**

(Assegnazione delle risorse umane)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione

provvede, con le modalità di cui al comma 2:

a) all'assegnazione di proprio personale agli enti locali destinatari

delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera b), per i quali il conferimento sia

stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato,

ma non sia
ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore
della
presente legge;
b) all'assegnazione agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei
compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a),
del personale trasferito alla Regione con i decreti del
Presidente del
Consiglio dei ministri emanati in attuazione
dell'articolo 7, comma 1,

della 1. 57/1997.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale, entro novanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della 1. 59/1997, individua il personale da assegnare agli enti locali. La deliberazione adottata deve essere sottoposta alla conferenza Regione-autonomie locali al fine

dell'acquisizione di apposita intesa.

- 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, provvede, con proprio decreto, da adottare nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale e da sottoporre alla conferenza Regione-autonomie locali, al fine dell'acquisizione di apposita intesa, all'individuazione del personale da assegnare agli enti locali.
- 4. Per il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera b), transita direttamente nei ruoli degli enti assegnatari nel rispetto delle specifiche disposizioni relative alla posizione giuridica e retributiva.
- 5. Qualora non sia possibile l'assegnazione di proprio personale in applicazione del comma 1, lettera a), la Regione provvede a trasferire

agli enti locali apposite risorse finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 193, comma 2, per la copertura delle spese relative al personale degli enti stessi da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.

- 6. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 della l.r. 53/1998.
- 7. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998 si applicano le disposizioni del presente articolo.
- 8. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.

## **ARTICOLO 193**

(Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie)

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione provvede, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 a:
- a) l'assegnazione dei propri beni mobili ed immobili, nonchè al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera

b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia

stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di

entrata in vigore della presente legge;

b) l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, nonchè al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti

conferiti agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti

stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),

nell'ambito dei beni e delle risorse finanziarie trasferiti alla

Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della 1. 59/1997.

2. Per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1,

lettere a) e b), il Presidente della Giunta regionale provvede, con

proprio decreto, agli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 3,

entro sessanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in

vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della 1. 59/1997.

3. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a),

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio

decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui

all'articolo 15, con la relativa dotazione per l'esercizio finanziario

1999, la cui copertura è  $\,$  effettuata mediante trasferimento totale o

parziale degli stanziamenti dei capitoli del bilancio regionale 1999

individuati nell'elenco di cui all'allegato A che costituisce parte

integrante della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni,

la Giunta regionale, con propria deliberazione da sottoporre al parere

della conferenza Regione-autonomie locali, provvede alla ripartizione

delle somme tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso

inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede

ad adottare, su proposta dell'assessore competente in materia di  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) +\left( 1\right) +\left$ 

rapporti e relazioni istituzionali, oltre che il decreto

d'istituzione

dei capitoli di bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un

decreto, da sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie

locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15.

4. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera b),

entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma

1, della 1. 59/1997, il Presidente della Giunta regionale provvede,

con proprio decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di

bilancio di cui all'articolo 15 ed alla relativa dotazione

finanziaria. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale

provvede, con propria deliberazione da sottoporre al parere della

conferenza Regione-autonomie locali, alla ripartizione delle somme tra

i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale

termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su

proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni

istituzionali, oltre che il decreto di istituzione dei capitoli di

bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un decreto, da

sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie locali, di

ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15.

- 5. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per
- l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in

materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente

articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2,

della l.r. 53/1998.

- 6. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per
- l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in

materia di trasporto con la 1.r. 30/1998, si applicano le disposizioni

del presente articolo, fermo restando quanto stabilito negli articoli

35, 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998.

7. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e

finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro con la l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.

# CAPO III SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

#### **ARTICOLO 194**

(Legislazione regionale di settore)

- 1. In materia di attività a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998.
- 2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 è emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 123/1998.
- 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla normativa regionale.
- 4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresì

all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei singoli settori

organici di materie, alle norme della presente legge nonchè al

riordino ed alla semplificazione della normativa stessa.  $\ensuremath{\mathsf{Tn}}$ 

particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione

regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica,

attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del

territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo

strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento

per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilità ed

alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi.

5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa

vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla

revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di

formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di

un'apposita scuola per l'attività formativa integrata tra Regione ed enti locali.

- 6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3, la Regione può :
- a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti

amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero

2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i porti, quale

ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto;

b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di

un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una

società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei

compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di

progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria

regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello

sviluppo delle reti stesse.

7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione

disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione

dei

procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalità di concertazione della azione amministrativa e l'agevolazione dell'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.

## **ARTICOLO 195**

(Riordino di organismi collegiali)

1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, sentita

la competente commissione consiliare permanente, gli organismi

collegiali istituiti prima della data di entrata in vigore della

presente legge, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini

istituzionali della Regione, ivi compresi quelli che configurano forme

di cooperazione e di concertazione con le autonomie locali e

funzionali, nonchè con le organizzazioni economicosociali.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è  $\,$  adottata entro  $\,$  nove  $\,$  mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organismi

non individuati nella medesima deliberazione s'intendono soppressi.

# **ARTICOLO 196**

(Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo)

1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del decentramento

amministrativo a livello regionale e locale, la Regione promuove la

costituzione di un osservatorio al quale possono partecipare

rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e

locali, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, nonchè

delle organizzazioni economiche e sociali, ivi comprese le

organizzazioni sindacali confederali regionali e le federazioni di

categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

2. In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di

verificare lo stato di attuazione della presente legge al fine di

segnalare ai competenti organi, eventuali ritardi o difficoltà nella:

- a) emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane,
- finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni conferite;
- b) emanazione delle norme integrative, al fine della puntuale
- ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi generalmente

conferiti;

c) emanazione, adeguamento, semplificazione e riordino della

legislazione regionale di settore.

- 3. L'osservatorio inoltre formula proposte ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed
- i principii dettati dall'articolo 20, comma 5, della 1. 59/1997.
- 4. L'attività di supporto all'osservatorio è assicurata dalla

struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3.

CAPO IV ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA

```
(Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37)
```

- 1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto comma dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono abrogati.
- 2. All'articolo 28 della l.r. 37/1985 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ferma restando
- l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di

volontariato prevista per le associazioni dalla legge regionale 28

giugno 1993, n. 29, la Regione istituisce l'albo regionale delle

associazioni di volontariato della protezione civile, per i fini di

cui al primo comma e per l'accertamento dell'attività operativa delle

associazioni stesse.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le associazioni di

volontariato di cui al secondo comma presentano al Presidente della

Giunta regionale domanda di iscrizione all'albo corredata dalla copia

del decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato,

dalla dichiarazione del legale rappresentante relativa alle iscrizioni

del testo unico di pubblica sicurezza e l'attestazione sulla idoneità

morale dell'associazione e dei suoi componenti rilasciata dalle

competenti autorità .";

c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati.

## **ARTICOLO 198**

(Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42)

1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono

apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.

- 2. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.
- 3. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
   "Art. 2 bis
   (Comunicazione di inizio di attività )
- 1. Non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
- a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione di energia elettrica la cui

tensione nominale sia pari o inferiore a 20 mila volt, e la cui

lunghezza non sia superiore a 500 metri;

- b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti
- elettrici di tensione nominale fino a 20 mila volt a condizione che
- gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
- c) interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici esistenti.
- 2. Gli esercenti di linee ed impianti elettrici che intendano

realizzare le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e

- b), ne danno comunicazione alla provincia interessata almeno trenta
- giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando le valutazioni tecniche
- del competente organo di controllo relative all'esposizione della

popolazione ai campi elettromagnetici.

- 3. Gli esercenti delle linee ed impianti elettrici di cui al comma 1,
- lettere a) e b), trasmettono semestralmente ai comuni interessati ed
- all'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici,
- l'elenco delle nuove linee da realizzare, corredato dalle relative
- planimetrie e della autocertificazione di conformità alle vigenti normative.".

(Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74)

- 1. Alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.
- 2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è
  sostituita dalla
  sequente:
- "g) l'adozione delle decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;".
- 3. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
   "Art. 9 bis
   (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)
- 1. Ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. 112/1998, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali e previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, individua nel territorio regionale le zone caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano
- rischio per l'ambiente e la popolazione.

  2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale

dichiara le zone individuate aree ad elevato rischio di crisi

ambientale. La dichiarazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata per una sola volta.

3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della

deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale approva, su

proposta della Giunta regionale, il piano di risanamento delle aree ad

elevato rischio di crisi ambientale, di seguito denominato piano di

risanamento, il quale stabilisce in via prioritarla le misure urgenti

per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale,

tenendo conto della ricognizione degli squilibri ambientali e delle

fonti inquinanti nonchè degli interventi di risanamento previsti

dalla citata deliberazione.

- 4. Il piano di risanamento, che è pubblicato sul BUR, deve contenere:
- a) l'indicazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
- b) l'ordine di priorità degli interventi da realizzare;
- c) le modalità per l'effettuazione degli interventi;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le misure atte a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato
- dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
- 5. La Giunta regionale, tenendo conto delle priorità indicate dal
- piano di risanamento e delle disponibilità finanziarie degli appositi
- stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai soggetti
- interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di
- risanamento per la presentazione dei relativi progetti, che vengono
- approvati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. L'approvazione dei progetti ha
- effetto di dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste. Decorso inutilmente il
- termine la Regione provvede d'ufficio o in via sostitutiva, qualora si
- tratti di enti locali, tramite le proprie strutture. La nota delle
- spese è resa esecutoria ed è riscossa con le modalità previste dal  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right) \left( 1\right) +\left( 1\right) \left( 1\right$
- regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".

(Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)

- 1. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- 2. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "indirizzo, coordinamento,
- vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "indirizzo e
  coordinamento,
  direttiva".
- 3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte le

seguenti
parole: "e, limitatamente alle funzioni amministrative
delegate, emana
direttive ai comuni, che sono sono tenuti ad
osservarle.".

- 4. Al comma 2 dell'articolo 10:
- a) all'alinea, le parole da: "oltre" fino a: "comma 2"
  sono abrogate;
- b) alla lettera a), le parole: "assistenza tecnica e monitoraggio"

sono sostituite dalle seguenti: "assistenza tecnica, monitoraggio e

valutazione tecnica".

5. Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal sequente: "1. Le

province, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del

personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1,

lettera b), del d.lgs. 469/1997 ad esse direttamente assegnato dai

decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo

7, commi 1 e 6, del d.lgs. 469/1997.

6. Al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: "del d.lgs. 469/1997"

sono inserite le seguenti: "e non direttamente assegnati dallo Stato

alle province e ai comuni".

7. Al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "i mezzi finanziari

destinati all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "i mezzi

finanziari, non direttamente assegnati dallo Stato per l'esercizio".

- 8. All'articolo 25:
- a) alla rubrica, le parole: "controllo e vigilanza" sono sostituite

dalla seguente: "monitoraggio".

b) al comma 1, dopo le parole: "indirizzo e coordinamento" sono

aggiunte le seguenti: "e di direttiva";

- c) il comma 2 è abrogato.
- 9. I commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del
- d.lgs. 469/1997 ed assegnato alla Regione in attuazione dei d.p.c.m.
- di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 del d.lgs. 469/1997, viene

ripartito tra gli uffici regionali e l'agenzia Lazio lavoro in

relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con successivi

provvedimenti adottati, sentite le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione e l'agenzia Lazio lavoro adeguano le rispettive dotazioni organiche per l'inserimento in ruolo del personale ad essi assegnato ai sensi del comma 1.".

## **ARTICOLO 201**

parola:

archivistici";

```
42)
1. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, sono
apportate le
sequente modificazioni:
a) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la
parola: "musei"
sono inserite le seguenti: "degli enti";
b) alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 3 la
parola:
 "approvazione", è sostituita dalle seguenti: "verifica
di
compatibilità ";
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 le
parole: "nonchè,
di beni museali di interesse locale" sono sostituite
dalle seguenti:
"nonchè all'incremento delle collezioni museali";
d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 le
parole: "propria" e
"o di sede concessa da enti locali" sono abrogate;
e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 dopo le
parole: "di
disponibilità " sono aggiunte le sequenti: "della sede";
f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 le
parole: "desumere,
anche" sono sostituite dalle seguenti: "desumere anche";
g) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 le
parole:
"dell'organo di amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "del
legale rappresentante";
h) al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "pianta
organica" sono
sostituite dalle seguenti: "dotazione organica";
i) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la
```

"patrimoni" sono inserite le seguenti: "museali e

(Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n.

```
1) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la
parola:
"impianti" è inserita la seguente: "mobili";
m) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 le
parole: "e
contributi" sono abrogate;
n) al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: "con le
funzioni" sono
inserite le seguenti: "di direttore".
```

```
(Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7)
```

- 1. Alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, sono apportate le sequenti modificazioni:
- a) al comma 2 dell'articolo 16, dopo la parola:
  "artigianato" sono
  inserite le seguenti: "d'intesa con l'assessorato alla
  scuola,
  formazione e politiche per il lavoro";
  b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 26 è
  inserita la
  seguente: c bis) del percorso formativo proposto;".

## **ARTICOLO 203**

(Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53

- 1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole: "del piano di risanamento delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al

```
r.d.l.
3267/1923";
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) sono
inserite le
sequenti: "c bis) la disciplina degli interventi di
trasformazione
e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella
fascia di
almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi,
degli stagni e
delle lagune, secondo quanto previsto dal d.lgs.
152/1999;
c ter) l'autorizzazione delle attività di posa in mare
di cavi e di
condotte secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;
c quater) l'approvazione dei progetti di gestione per
l'effettuazione
delle attività di svaso, di sghiaiamento e di
sfangamento delle dighe
secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;
c quinquies) la vigilanza sui boschi e sulle
prescrizioni di massima
e di polizia forestale;";
c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti
modifiche: 1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la
classificazione
delle acque pubbliche e la tutela delle acque
sotterranee, nonchè le
funzioni di competenza regionale relative al bilancio
idrico ed al
risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994,
n.36 e
successive modificazioni;";
 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b bis)
la disciplina
in materia di restituzione delle acque utilizzate per la
produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di
potabilizzazione,
nonchè delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni
diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi;";
3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate; ";
d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, l'alinea
è sostituita
dalla seguente: "g) i provvedimenti riguardanti il
vincolo
idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di
polizia
forestale di cui r.d.l. 3267/1923 relativi alle
utilizzazioni boschive
per superfici superiori a tre ettari nonchè quelli
previsti
dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti
categorie di
opere:";
```

```
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 è
sostituita dalla
seguente:
 "a) sono attribuite alle province le funzioni indicate
dalla legge
regionale 22 gennaio 1996, n.6;";
f) all'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo
10, le
parole: "relativi a" sono sostituite dalle sequenti:
"relativi alle
utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari
nonchè quelli
previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le
sequenti categorie
di opere:";
g) al numero 2) della lettera b) del comma 1
dell'articolo 10 le
parole: "fino a venti kw;" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a
venti KV;";
h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è abrogata;
i) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;
1) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole:
"all'articolo 5, comma
1" sono aggiunte le seguenti: "lettere a), b), c) ed
e).";
m) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal
seguente: "2. Alle
comunità montane sono altresì subdelegate, di norma, da
parte delle
province, le funzioni amministrative relative alla
bonifica montana.".
```

(Applicazione transitoria della normativa vigente)

1. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nonchè di quelli adeguati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora entrate in

vigore le leggi regionali di cui all'articolo 194, si applicano, fino

alla data di entrata in vigore di queste ultime, le vigenti norme

regionali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e

periferici della Regione con i competenti organi degli enti locali,

ovvero, in mancanza della normativa regionale, le disposizioni

contenute nelle leggi statali in materia, intendendosi sostituiti gli

organi centrali e periferici dello Stato con i competenti organi

regionali e degli enti locali.

## **ARTICOLO 205**

(Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 142/1990, la Regione, entro otto

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita

l'area metropolitana ai fini dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, tenendo conto delle proposte emerse nell'ambito

della conferenza di cui all'articolo 21, e conferisce, ai sensi

dell'articolo 19 della 1. 142/1990, le funzioni ed i compiti

amministrativi alla Città metropolitana stessa.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza metropolitana

costituisce un gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni alle

amministrazioni regionale e locali e dai presidenti delle province del

Lazio, il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, formula una proposta motivata di delimitazione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'area

metropolitana s'intende delimitata dal territorio del Comune di Roma e

degli altri comuni limitrofi compresi nel territorio della provincia

di Roma i cui consigli comunali si siano espressi in tale senso entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione è adottata dal Consiglio regionale.

4. Entro i quattro mesi successivi alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dei commi 1 e 3, la delimitazione è sottoposta alla consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum.

## **ARTICOLO 206**

(Individuazione della rete viaria regionale)

1. Entro centottanta giorni dall'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale individua, sulla base del criteri fissati dal Consiglio regionale, la rete viaria regionale, come definita dall'articolo 124, comma 1, lettera b), della presente legge.

## **ARTICOLO 207**

(Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali)

1. I musei e gli altri beni culturali statali che saranno trasferiti alla Regione, alle province ed ai comuni a seguito dell'individuazione effettuata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 150 del d.lgs. 112/1998, sono gestiti secondo le disposizioni della l.r.

(Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative)

1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche.

## **ARTICOLO 209**

(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68;
- b) la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche;
- c) la legge regionale 8 aprile 1998, n. 12;
- d) l'articolo 39 della l.r. 30/1998;
- e) il comma 1, dell'articolo 44 della legge regionale 11 dicembre  $\,$

1998, n. 53.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 agosto 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 agosto 1999.

## **ALLEGATO 1:**

## **ALLEGATO "A"**

Elenco dei capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999, suddivisi per dipartimento, i cui stanziamenti in tutto o in parte vengono trasferiti sui capitoli di bilancio istituiti

- DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ai sensi dell'articolo 193, comma 32:

- cap. 11449 funzioni trasferite per studi, indagini e sperimentazione nel campo forestale e naturalistico.
- DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

17/95, art. 5;

- cap. 31235 funzioni connesse ad opere per l'usura delle infrastrutture stradali;
- cap. 43118 fondo regionale trasporti, (quota per piani di bacino).
- DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE
- cap. 13210 spese per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio;
- cap. 13212 spese per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio e per il rilascio degli attestati di idoneità di guardie volontarie;
- cap. 13213 esercizio delle funzioni in materia di pesca; cap. 13214 interventi in materia di pianificazione del territorio e miglioramento ambientale;
- cap. 13216 fondo regionale per il risarcimento per i danni

provocati dalla fauna selvatica e dalla
 attività faunistico-venatoria;
cap. 13219 attuazione dei compiti previsti nella l.r.

- cap. 13220 utilizzo dei fondi inclusi nel piano
  faunistico-venatorio;
- cap. 21128 programma per il miglioramento della qualità
   dell'olio di oliva;
- cap. 21129 programma per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva cofinanziamento;
- cap. 21139 interventi per l'attuazione per programma triennale 1991/93 a sostegno della zootecnia mirata al miglioramento della qualità del latte;
- cap. 21141 contributi per la struttura di opere di miglioramento al servizio della zootecnia;
- cap. 21143 contributi per l'acquisto di riproduttori
  maschi;
- cap. 21145 contributi per strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione nonchè contributi per i contenitori refrigeranti del latte;
- cap. 21152 interventi regionali per l'attivazione del regolamento CEE 2328/91 regolamento CEE 975/97;
- cap. 21153 intervento regionale per l'attivazione del regolamento CEE n. 2328/91 regolamento CEE 975/97;
- cap. 21154 intervento regionale per l'attivazione del regolamento CEE 2328/91 finanziamento statale;
- cap. 21155 contributi in conto capitale in favore degli esercenti l'attività di coniglicoltura;
- cap. 21159 contributi a favore delle iniziative previste
   dall'art. 1 della legge regionale avente ad
   oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la
   valorizzazione delle attività della pesca e
   dell'acquacultura";
- cap. 21163 contributi in conto capitale a favore degli esercenti l'attività di apicoltore;
- cap. 21177 contributi in conto capitale per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche della provincia di Rieti;
- cap. 21225 contributi per la viabilità , gli acquedotti e la elettrificazione nelle zone rurali;
- cap. 21303 concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione;
- cap. 21313 concorso nel pagamento degli interessi sui mutui
  - ventennali contratti dalle aziende agricole singole o associate per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
- cap. 21342 concorso sugli interessi dei prestiti per
  - l'acquisto di bestiame;
- cap. 21369 contributi in conto capitale per gli interventi
  - di cui alla legge 185/1992, art. 3;
- cap. 21373 concorso nel pagamento degli interessi sulle
   rate d'ammortamento dei prestiti di cui alla
   legge 185/92, art. 3, lett. c) nuovo limite
   d'impegno;
- cap. 21377 concorso nel pagamento degli interessi sulle
   rate d'ammortamento dei prestiti di cui alla
   legge 185/92, art. 3, lett. d) ed f) nuovo
   limite d'impegno;
- cap. 21382 concorso nel pagamento degli interessi sulle

rate d'ammortamento dei prestiti di cui alla legge 185/92, art. 3, lett. e) - nuovo limite d'impegno;

cap. 23225 contributo per lo sviluppo dell'agriturismo e
 del turismo rurale;

cap. 52112 contributi agli imprenditori agricoli singoli

associati per la sterilizzazione di terreni adiacenti il lago di Bracciano sui quali è stato interdetto l'utilizzo del bromuro di metile;

- cap. 52402 contributi ad organismi associativi per la realizzazione di programmi di lotta guidata, integrata e biologica (piano di lotta patologica integrata);
- cap. 52410 spese per vivai forestali.

#### - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

- cap. 22211 concessione di contributi ad enti pubblici per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni fieristiche a carattere artigiano.
- DIPARTIMENTO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO
- cap. 24201 spese relative alla gestione ed al funzionamento

dei centri e dei corsi di formazione professionale dei lavoratori comprese le indennità agli allievi;

cap. 24202 spese per l'acquisto, l'affitto, il rinnovo, la

manutenzione e l'adattamento delle attrezzature
per il funzionamento dei C.R.F.P.;

cap. 24203 spese per l'acquisto e la trasformazione dei centri regionali di formazione professionale nonchè per l'acquisto e/o affitto delle attrezzature e degli arredamenti relativi;

cap. 24209 contributi straordinari a favore degli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione professionale;

cap. 24210 contributi ad enti ed istituzioni per l'acquisto

e la costruzione, l'ampliamento dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale, ivi comprese le relative attrezzature;

- cap. 24213 corsi di qualificazione professionale di base
   per i soggetti prosciolti dall'obbligo
   scolastico o provenienti dalla scuola secondaria
   superiore;
- cap. 24215 attività di formazione professionale in agricoltura;
- cap. 24220 attività di formazione professionale nel campo

dei servizi sociali.

- DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT
- cap. 23110 incremento del verde pubblico e per l'allestimento di aree pubbliche destinate a servizi per la realizzazione di impianti sportivi e di strutture per il tempo libero e per il contenimento dei fenomeni di inquinamento marino;
- cap. 23111 contributi ad operatori privati singoli o
   associati per la realizzazione di impianti
   sportivi e di strutture per il tempo libero;
- cap. 23122 iniziative l.r. 10/97;
- cap. 23301 contributi per iniziative di promozione del turismo termale;
- cap. 23303 contributi una tantum per la realizzazione delle
  - opere ed iniziative di cui all'art. 17 della l.r. 61/83;
- cap. 23304 contributi annuali per la realizzazione delle opere previste alle lettere da a) a f) dell'art. 3 della l.r. 61/83;
- cap. 32501 completamento, ampliamento e miglioramento della
  - funzionalità degli impianti sportivi e loro manutenzione straordinaria, acquisto di attrezzature e allestimento presidi medico sportivi;
- cap. 44251 contributi per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione di biblioteche degli archivi storici e dei musei degli enti locali;
- cap. 44252 contributi per il funzionamento e lo sviluppo
  - biblioteche, dei musei e degli archivi storici e delle strutture scientifiche degli enti locali;
- cap. 44253 contributi per gli impianti, le attrezzature, gli allestimenti e lo sviluppo dei musei e delle biblioteche di interesse locale;
- cap. 44255 contributi per la formazione l'aggiornamento degli addetti alle biblioteche ed ai musei degli enti locali e di interesse locale;
- cap. 44352 spese per la promozione culturale e dello spettacolo per iniziative di interesse provinciale e locale;
- cap. 46106 contributi alle società , associazioni e federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di "handicap";
- cap. 46109 adeguamento delle strutture e acquisto di attrezzature per le necessità della pratica sportiva dei portatori di "handicap".

#### - DIPARTIMENTO RISORSE E SISTEMI

I capitoli per il personale e per le spese di organizzazione

di cui al programma obiettivo 1, Area progettuale 4 e 5.